

PARTE I

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

REGIONE PIEMONTE

a cura di Gustavo Gherardi

edizione per la Regione Piemonte in collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Torino:
arch. Pasquale Bruno Malara (Soprintendente), arch. Franco Ormezzano (Vicesoprintendente), arch. Mirella Macera,
e Annamaria Abbona, Adriana Baiocco, Silvana Palombo, Maria Antonietta Tassone.

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

ARGOMENTI

A - Legislazione di riferimento

B - Ambito di competenza

C - Beni soggetti a tutela

D - Professionisti abilitati

E - Sintesi legislativa

F - Adempimenti riguardanti beni ed edifici vincolati

A

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Norme fondamentali in materia di Beni Culturali e Ambientali

- * Legge 1 giugno 1939, n. 1089 - "Tutela delle cose di interesse artistico e storico".
- * Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363 - "Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688 per le antichità e belle arti".
- * Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - "Protezione delle bellezze naturali e panoramiche".
- * Legge 22 aprile 1941, n. 633 - "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
- * Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - "Legge Urbanistica".
- * Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564 - "Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale".
- * Legge 21 dicembre 1961, n. 1552 - "Disposizioni in materia di cose di interesse artistico e storico".
- * D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 - "Norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi si stato".
- * Legge 30 marzo 1965, n. 340 - "Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti".
- * Circolare 23 febbraio 1966, n. 27 - "Prevenzione incendi nei locali adibiti ad archivi".
- * D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1501 - "Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali".
- * Circolare 15 settembre 1967, n. 93 - "Prevenzione incendi nei Musei italiani - Controllo generale".
- * Legge 14 marzo 1968, n. 292 - "Disposizioni sulla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico-artistico" (Abrogata dal D.P.R. 368/1994 a partire dal 10/12/1994).

- * D.P.R. 2 settembre 1971, n. 1249 - "Regolamento in esecuzione della legge 30/3/1965, n. 340, concernente taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti".
- * Legge 1 marzo 1975, n. 44 - "Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale".
- * Legge 27 maggio 1975, n. 176 - "Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte".
- * D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 - "Organizzazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali".
- * D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 - "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971".
- * D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975, n. 382".
- * C.P.C.M. 3763/6 del 24 giugno 1982 - " Realizzazione di opere pubbliche - Attribuzioni del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali".
- * Legge 2 agosto 1982, n. 512 - "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale".
- * D.M. per i Beni Culturali e Ambientali 21 settembre 1984 - "Dichiarazione di notevole interesse dei territori costieri, dei territori con termini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici".
- * Legge 7 dicembre 1984, n. 818 - "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4/3/1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".
- * Legge 27 giugno 1985, n. 1497 - "Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23/7/1980, n. 502".
- * Legge 8 agosto 1985, n. 431- "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27/9/1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".
- * D.M. 18 novembre 1985 - "Modalità di concessione in uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali".
- * Legge 8 agosto 1985, n. 431- "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27/9/1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".
- * Circolare Ministero Beni Culturali ed Ambientali 31 agosto 1985, n. 8 - "Applicazione Legge 8 agosto 1985,n. 431".
- * D.M. 20 maggio 1992, n. 569 - "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre".
- * D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368 - "Regolamento recante semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico".
- D.P.R. 30 maggio 1995, n. 418 - "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi."

B

AMBITO DI COMPETENZA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Provvede alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

Ha funzione di coordinamento degli organi e delle sedi periferiche nazionali (Soprintendenze).

In applicazione al D.M. 9 giugno 1995, attualmente il Ministero è suddiviso in due organismi centrali a cui fanno capo tutti gli uffici degli organi e delle sedi periferiche nazionali.

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHITETTONICI E STORICI (U.C.B.A.A.S.)

Ha competenza in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI (U.C.B.A.P.)

Ha competenza in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici.

Soprintendenze archeologiche (S.B.A.)

Svolgono funzioni e compiti inerenti la tutela del patrimonio archeologico e la gestione dei musei dipendenti.

Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici (S.B.A.A.)

Svolgono funzioni e compiti inerenti la tutela dei beni costituiti da edifici, ville, complessi monumentali di proprietà demaniale, di enti, di privati (se vincolati), la tutela ambientale e la gestione dei musei e complessi demaniali dipendenti.

Soprintendenze per i beni artistici e storici (S.B.A.S.)

Svolgono funzioni e compiti inerenti la tutela dei beni di interesse storico artistico aventi natura di cose mobili (arredi, sculture, dipinti, ecc.) e degli affreschi (questi ultimi, per gli aspetti architettonici in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e architettonici) nonché la tutela e la gestione dei musei dipendenti.

Soprintendenze miste o speciali (S.B.A.A.A.S.)

Svolgono funzioni e compiti tipici sia delle "Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici" che delle "Soprintendenze per i beni artistici e storici", o hanno funzioni di carattere speciale come, ad esempio, il Museo Egizio di Torino.

Soprintendenze archivistiche (S.A.)

Svolgono funzioni e compiti di vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e dei privati.

Archivi di Stato (A.S.)

Svolgono funzioni e compiti inerenti la conservazione degli archivi degli stati italiani pre-unitari, i documenti degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio, tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o altro titolo.

Biblioteche pubbliche statali

Svolgono funzioni e compiti mirati alla documentazione della cultura italiana (in particolare quella della regione in cui hanno sede) e di quella straniera, oltre a offrire strumenti di ricerca ai docenti e sussidi agli studi universitari.

Competenza delle Regioni

Svolgono compiti di tutela in materia di beni ambientali ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con competenze specifiche anche in merito alla valutazione degli strumenti urbanistici e delle concessioni edilizie che riguardano immobili o località individuate dagli strumenti urbanistici come complessi o centri di interesse storico e/o ambientale.

**SEDI REGIONALI DEGLI UFFICI
PERIFERICI DEL
MINISTERO BB. CC. AA.
Torino**

Soprintendenza per i Beni Archeologici (S.B.A.)

Piazza S. Giovanni, 2 (Palazzo Chiabrese) - 10122 Torino - Tel. 011/5213323 - 5212507 - 5214069

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici (S.B.A.A.)

Piazza S. Giovanni, 2 (Palazzo Chiabrese) - 10122 Torino - Tel. 011/4361332 - 4361577 - 4361512 - 4360012

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici (S.B.A.S.)

Via Accademia delle Scienze, 5 (Palazzo Carignano) - 10123 Torino - Tel. 011/5641711

Soprintendenza speciale al Museo delle Antichità Egizie (S.B.A.A.A.S.)

Via Accademia delle Scienze, 6 - 10123 Torino - Tel. 011/5617776 - 534623 - Fax 011/5623157

Soprintendenza per i Beni Archivistici (S.B.A.)

Via Camerana, 20 - 10123 Torino - Tel. 011/513374

Archivio di Stato (A.S.)

Piazzetta Mollino - 10122 Torino - Tel. 011/540382 - 553256

Asti

Archivio di Stato (A.S.)

Via Morelli, 10 - 14100 Asti - Tel 0141/531299

Alessandria

Archivio di Stato (A.S.)

Via Marsala, 45/47 - 15100 Alessandria - Tel. 0131/252794

Biella

Archivio di Stato (A.S.)

Piazza Cisterna, 9 - Biella Piazza - Tel. 015/24294.

Cuneo

Archivio di Stato (A.S.)

Via Monte Zovetto, 28 - 12100 Cuneo - Tel. 0171/66645

Novara

Archivio di Stato (A.S.)

Via dell'Archivio, 2 - 28100 Novara - Tel. 0321/398229

Varallo Sesia

Archivio di Stato (A.S.)

Corso Umberto I, 69 - 13100 Varallo Sesia - Tel. 0163/51234

Verbania Pallanza

Archivio di Stato (A.S.)

Via Cadorna, 37 - Verbania - Tel. 0323/501403

Vercelli

Archivio di Stato (A.S.)

Via Dante Alighieri, - 13100 Vercelli - Tel. 0161/257585

C

BENI SOGGETTI A TUTELA

C 1

BENI SOGGETTI A TUTELA E BENI ESCLUSI INDICAZIONI GENERALI

art. 1 L. 1089/1939

“Sono soggetti alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;*
- b) le cose di interesse numismatico;*
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e pregio.*

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.”

art. 2 L. 1089/1939

“Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero della pubblica istruzione.

La notifica, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo”.

Si ritiene opportuno precisare che il Ministero della Pubblica Istruzione era quello a cui era stata attribuita la competenza in materia, al tempo dell’emanazione della legge 1 giugno 1939, n. 1089. L’istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali è avvenuta nel 1974 e la sua organizzazione con D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

C 2

BENI DI PROPRIETA' DI ENTI E ISTITUTI LEGALMENTE RICONOSCIUTI (art. 4 L. 1089/1939)

I beni immobili o mobili di interesse storico e artistico indicate dalla Legge 1/6/1939 n. 1089 (escluse le opere di autore vivente o non risalenti ad oltre 50 anni) appartenenti ad Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni, ecc.) o a Enti ed istituti legalmente riconosciuti, o ad enti ecclesiastici, devono essere inserite in un apposito elenco che i rappresentanti degli enti medesimi hanno l'obbligo di presentare al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (art. 4 legge 1089/1939).

Tali beni, anche se non risultano compresi negli elenchi di cui sopra o in mancanza degli elenchi stessi, qualora abbiano i requisiti specificati nell'art. 1 della legge 1089/1939, restano sottoposti alle disposizioni di legge in materia di tutela.

Per la valutazione dell'interesse storico e/o artistico di un bene è necessario presentare, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento R.D. 30/1/1913, n. 363, apposita istanza al Soprintendente competente (sia dal punto di vista territoriale che da quello della natura del bene stesso).

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 1089/1939 possono essere inclusi fra i beni vincolati anche parchi e giardini storici, pertanto sia le manutenzioni che gli interventi preventivi di restauro sono soggetti al prescritto nulla-osta.

art. 4 L. 1089/1939

“I rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 [della legge 1089/1939] di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.

Le cose indicate nell'art. 1 [della Legge 1089/1939] restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultano comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo”.

C 3

BENI DI PROPRIETA' PRIVATA

I beni di interesse storico o artistico di proprietà dei privati sono soggetti alla Legge 1089/1939 solo se gli stessi sono oggetto di notifica preventiva, effettuata in forma amministrativa al proprietario o avente causa del bene interessato, da parte del Ministero del provvedimento di vincolo.

Il provvedimento, o proposta di vincolo, può essere formulato al Ministero solo dalla Soprintendenza competente per materia e territorio, anche su segnalazione:

- a) dello stesso privato proprietario del bene,
- b) di terzi interessati (associazioni volontarie, enti e singoli privati).

Le Soprintendenze competenti per territorio e materia sono responsabili dell'istruttoria, mentre il decreto di notifica viene emanato direttamente dal Ministro.

I proprietari di beni vincolati possono usufruire delle disposizioni di cui alla Legge 1552/1961 e alla Legge 512/1982, compresi eventuali parchi e giardini storici.

C 4

BENI SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA (art. 13 L. 1089/1939)

Per poter eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici (esposti o meno alla pubblica vista) è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza competente per territorio e materia, anche se detti manufatti non sono oggetto di specifica notifica di vincolo.

art. 13 L. 1089/1939

“ Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse”.

C 5

BENI SOGGETTI A VINCOLO INDIRECTO (art. 21 L. 1089/1939)

Il Ministero dei beni Culturali e Ambientali ha la facoltà di prescrivere distanze e norme sulle costruzioni ed aree limitrofe, sino a stabilire l'inedificabilità delle stesse, al fine di salvaguardare l'integrità, la prospettiva e/o la luce, le condizioni di ambiente e/o decoro di beni immobili soggetti alle disposizioni della Legge 1089/1939.

Di regola tali beni non hanno diritto alle agevolazioni fiscali.

art. 21 L. 1089/1939

“Il Ministro della Pubblica Istruzione ha la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.

Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.”

C

DOCUMENTAZIONI
a - ACCERTAMENTO DI BENI SOGGETTI A TUTELA

Domanda

Schema di richiesta per l'accertamento dell'eventuale interesse di beni culturali, da redigere in carta intestata o libera (se il richiedente è un Ente pubblico) o in bollo (se il richiedente è un privato).

Alla Soprintendenza per i Beni

di
Via
Città

Oggetto: Comune di(Prov.)
beni siti in
proprietà
Richiesta di parere circa l'esistenza di effettivo interesse ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089(*)

Il sottoscritto
residente intel.,
in qualità di (proprietario, responsabile) del bene
ai sensi dell'art. 26 del R.D. 30/1/1913 n. 363, sottopone all'esame di codesto Ufficio la documentazione relativa al bene indicato in oggetto, di proprietà
per la formulazione dell'eventuale dichiarazione di interesse previsto dalla Legge 1089/1939.
Si allega duplice copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

.....
firma
(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

Documentazioni

Di regola è sufficiente allegare all'istanza una documentazione fotografica dello stato attuale.
Tuttavia, se in possesso del richiedente, si possono allegare alla richiesta:
a) planimetria catastale (per edifici);
b) elaborati grafici e/o di rilievo;
c) relazione storica sul bene;
d) descrizione del bene (se opera mobile).

Nota

(*) Se Ente Pubblico aggiungere: "ai fini della verifica di cui al 3° comma, art. 4, della legge 1089/1939".

C

DOCUMENTAZIONI
b - PROPOSTA PER LA SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO

Domanda

Schema di proposta per la sottoposizione a vincolo di un bene di interesse storico e artistico, da redigere in bollo.

Alla Soprintendenza per i Beni

di

Via

Città

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Proposta di vincolo ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089 del bene sopra indicato.

Il sottoscritto ⁽¹⁾
residente in tel.
in qualità di (proprietario, responsabile) del bene

propone

l'imposizione del vincolo, ai sensi della legge 1089/1939, sul bene indicato in oggetto.

Si allega la documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

(1) - Nel caso trattasi di Società, Istituto o Ente indicare i dati anagrafici e di residenza del legale rappresentante, nonché il C.F. o partita IVA della Società, Istituto o Ente.

Documentazioni

1 - Per vincolo su beni immobili

Documentazioni per singoli immobili (*):

- a) elenco del nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza di tutti i proprietari dell'immobile oggetto di proposta di vincolo;
- b) certificato catastale in originale rilasciato dall'U.T.E. sul quale devono risultare tutti i nominativi dei proprietari, in caso contrario si allegano le fotocopie degli atti dei passaggi di proprietà che documentano il titolo di possesso degli attuali proprietari;
- c) codici fiscali di tutti i proprietari o partita I.V.A. (per le società);
- d) stralcio del foglio di mappa catastale con sopra indicato l'immobile oggetto di proposta di vincolo e le proprietà confinanti;
- e) fotografie (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) degli esterni e degli interni dell'immobile oggetto di proposta di vincolo;
- f) relazione apposita recante notizie storico-artistiche-bibliografiche, fatti storici, ecc. relativi alle vicende costruttive dell'immobile oggetto di proposta di vincolo;
- g) elaborati grafici e/o di rilievo dell'immobile (se possibile).

2 - Per vincolo su area di interesse archeologico

Documentazioni per aree e immobili al loro interno(*):

- a) elenco del nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza di tutti i proprietari dell'immobile oggetto di proposta di vincolo;
- b) certificato catastale in originale rilasciato dall'U.T.E. (compreso quello del Catasto Terreni) sul quale devono risultare tutti i nominativi dei proprietari, in caso contrario si allegano le fotocopie degli atti dei passaggi di proprietà che documentano il titolo di possesso degli attuali proprietari;
- c) codici fiscali di tutti i proprietari o partita I.V.A. (per le società);
- d) certificato rilasciato dall'Ufficiale di stato civile attestante per i proprietari coniugati, il regime patrimoniale prescelto;
- e) stralcio del foglio di mappa catastale con sopra indicato gli immobili e l'area oggetto di proposta di vincolo e le proprietà confinanti;
- f) fotografie (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) degli esterni e degli interni degli immobili e dell'area oggetto di proposta di vincolo e possibilmente le foto aeree della zona in questione;
- g) relazione apposita recante notizie storico-artistiche-bibliografiche, fatti storici, ecc. relativi alle vicende costruttive dell'immobile oggetto di proposta di vincolo;
- h) elaborati grafici e/o di rilievo degli immobili (se possibile).

3 - Per vincolo su immobili in vicinanza di edifici di interesse artistico

Documenti per immobili posti in vicinanze di edifici aventi interesse storico, ai sensi dell'art. 21 della Legge 1089/1939(*):

- a) per ogni singolo immobile da includere nella zona di "rispetto" elenco del nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza di tutti i proprietari dell'immobile oggetto di proposta di vincolo;
- b) per ogni singolo immobile da includere nella zona di "rispetto" certificato catastale rilasciato dall'U.T.E. (compreso quello del Catasto Terreni) sul quale devono risultare tutti i nominativi dei proprietari, in caso contrario si allegano le fotocopie degli atti dei passaggi di proprietà che documentano il titolo di possesso degli attuali proprietari;
- c) per ogni singolo immobile da includere nella zona di "rispetto" codici fiscali di tutti i proprietari o partita I.V.A. (per le società);
- d) per ogni singolo immobile da includere nella zona di "rispetto" stralcio del foglio di mappa catastale con sopra indicato l'immobile oggetto di proposta di vincolo e le proprietà confinanti;
- e) per ogni singolo immobile da includere nella zona di "rispetto" fotografie (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) degli esterni e le foto aeree della zona in questione (solo se già in possesso del richiedente);
- f) relazione tecnico scientifica redatta dal funzionario;
- g) elaborati grafici e/o di rilievo degli immobili (se possibile).

4 - Per vincolo su beni mobili

Documentazioni per singoli beni mobili(*):

- a) descrizione del bene mobile;
- b) elenco del nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza di tutti i proprietari del bene mobile oggetto di proposta di vincolo;
- b) codici fiscali di tutti i proprietari o partita I.V.A. (per le società);
- c) fotografie (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) del bene mobile oggetto di proposta di vincolo;
- d) relazione apposita recante notizie storico-artistiche-bibliografiche, fatti storici, ecc. relativi alle vicende e alla provenienza costruttive del bene mobile oggetto di proposta di vincolo.

Nota

(*) - n. 1 originale (o copia autenticata) e n. 1 copia

C

DOCUMENTAZIONI c - PROPOSTA DI REVOCA DEL VINCOLO

Indicazioni generali

Per i beni che non posseggono più i requisiti per poter essere considerati di interesse monumentale, artistico, ecc. a causa di eventi che ne hanno provocato danneggiamenti, è possibile chiedere la revoca del vincolo. Possono essere tali i beni danneggiati durante la guerra, a seguito di evento sismico o calamitoso in genere, ecc.

La richiesta può essere accolta solo nel caso che il privato dimostri di non essere responsabile del degrado del bene e che ha sempre operato, per quanto possibile, per mantenere integro lo stesso.

A tal fine è bene allegare alla richiesta tutte le documentazioni atte a dimostrare quanto sopra, ad esempio tutte le autorizzazioni ottenute dagli Enti preposti (Soprintendenza, Comune, ecc.) per poter riedificare il bene o eseguire opere di manutenzione, restauro, ecc.

Domanda

La domanda deve essere redatta in bollo, secondo lo schema analogo a quello della proposta per la sottoposizione a vincolo di un bene, e sottoscritta dal proprietario o avente titolo.

Documentazione

Foto interna ed esterna dello stato attuale.

C

d - PROPOSTA DI VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE DI TUTELA E PROTEZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Indicazioni generali (L. 633/1941)

Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", è possibile richiedere il vincolo anche per i beni che non rientrano tra quelli possono essere soggetti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Sono tali ad esempio i beni che sono stati prodotti o costruiti da meno di 50 anni o il cui progettista o ideatore sia ancora vivente.

art. 1 L. 633/1941

"Sono protette ai sensi di questa legge [633/1941] le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

art. 2 L. 633/1941

"In particolar modo sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;*
- 2) le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;*
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;*
- 5) i disegni e le opere di architettura;*

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo [della Legge 633/1941];

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi del Capo V del Titolo II [della Legge 633/1941].

art. 3 L. 633/1941

“Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”.

art. 4 L. 633/1941

“Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.

art. 5 L. 633/1941

“Le disposizioni di questa legge [633/1941] non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”.

Domanda

La domanda deve essere redatta in bollo, secondo lo schema analogo a quello della proposta per la sottoposizione a vincolo di un bene, e sottoscritta dal proprietario o erede o avente titolo.

Documentazione

Anche la documentazione da presentare è uguale a quella che viene richiesta per la proposta di vincolo.

C

**DOCUMENTAZIONI
e - PROPOSTA DI VINCOLO PERTINENZIALE**

**Indicazioni generali
(art. 5 L. 1089/1939)**

E' possibile procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama, e particolari interessi e caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro competente.

art. 5 L. 1089/1939

“ Il Ministro per la Pubblica Istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti e quello delle accademie e biblioteche, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari interessi e caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione”.

Domanda

La domanda deve essere redatta in bollo, secondo lo schema analogo a quello della proposta per la sottoposizione a vincolo di un bene, e sottoscritta dal proprietario o avente titolo.

Documentazione

Anche la documentazione da presentare è uguale a quella che viene richiesta per la proposta di vincolo, oltre a quella indicata in precedenza.

D

PROFESSIONISTI ABILITATI

INTERVENTI SU BENI SOGGETTI A TUTELA

Opere edilizie (art. 18 L. 1089/1939)

Per interventi di qualunque tipo (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, modifica in genere) da eseguire su beni e/o immobili soggetti a tutela ai sensi della Legge 1089/1939, deve essere presentata specifica istanza alla Soprintendenza, competente per territorio e materia, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Qualora le opere sia di competenza di più Soprintendenze l'istanza deve essere presentata a tutti gli uffici interessati (interventi che possono interessare contemporaneamente manufatti edilizi, affreschi, reperti archeologici, ecc.).

Demolizione (art. 11 L. 1089/1939)

Per la demolizione di edifici vincolati la Soprintendenza competente inoltra la richiesta al Ministero per ottenere l'autorizzazione del Ministro prevista dalla legge.

Cambio di destinazione d'uso (art. 11 L. 1089/1939)

La preventiva autorizzazione è necessaria anche per il cambio della destinazione d'uso degli immobili stessi.

art. 11 L. 1089/1939

“Le cose previste dagli artt. 1 e 2 [della Legge 1089/1939], appartenenti alle provincie, ai comuni; agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla sovrintendenza competente”.

art. 18 L. 1089/1939

“I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge [1089/1939], hanno l'obbligo di sottoporre alla competente sovrintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva approvazione.

La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2,3 e 5 [della Legge 1089/1939]”.

PROFESSIONISTI ABILITATI

Tutti gli interventi di qualsiasi genere riguardanti l'edilizia di rilevante carattere artistico e quelli sugli edifici contemplati dalla Legge 1089/1939 sono di esclusiva competenza dell'architetto, abilitato alla professione e iscritto all'Albo Professionale, ai sensi dell'art. 52 R.D. 23/10/1925 n. 2537.

La parte tecnica (calcoli di stabilità ed impiantistica) può essere svolta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere, abilitati alla professione e iscritti ai rispettivi all'Albi Professionali.

Qualora la parte tecnica sia svolta dall'ingegnere, questi deve eseguirla in stretta collaborazione con il progettista (architetto) e non in maniera del tutto svincolata.

Tale competenza deve ritenersi estesa a tutti gli edifici contemplati dalla legge di tutela e non solo per quelli vincolati con apposito provvedimento di tutela, ovvero anche a quelli che presentano caratteristiche intrinseche di una certa valenza artistica, anche se non relevantissima.

Art. 51

Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53

Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

...(omissis)...

E1

LEGGE 1/6/1939 N. 1089
Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

• CAPO I - Disposizioni generali

* Artt. 1-2: sono indicate le caratteristiche dei beni che sono da assoggettare a tutela (cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ville, parchi o giardini che abbiano interesse artistico o storico, cose immobili che a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere); vengono escluse le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.

* Art. 4: riconoscimento dell'interesse storico-artistico dei beni di proprietà pubblica (compresi Enti Ecclesiastici).

* Artt. 3-10: indicazioni e procedure in merito alla notifica dei beni stessi, vigilanza, diritti dei privati, verifiche, provvedimenti dei sovrintendenti, ecc.

• CAPO II - Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose

* Artt. 11-22: disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza degli stessi (sia di proprietà pubblica che privata), elencando poteri e facoltà del Ministero in materia e autorizzazioni di competenza dello stesso, obblighi dei privati interessati, ecc.

• CAPO III - Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose

* Artt. 23-29: criteri e modalità operative e di controllo in merito alle alienazioni di cose appartenenti allo Stato o altri Enti morali.

* Artt. 30-34: criteri e modalità operative e di controllo in merito alle alienazioni di cose appartenenti a privati.

• CAPO IV - Disposizioni sulla esportazione ed importazione

* Artt. 35-41: indicano criteri e modalità operative e di controllo in merito alle esportazioni di beni vincolati.

* Art. 42: indicano criteri e modalità operative e di controllo in merito alle importazioni di beni vincolati.

• CAPO V - Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte

* Artt. 43-50: indicano criteri e modalità operative e di controllo in merito a ritrovamenti e scoperte di beni assoggettabili a tutela.

• CAPO VI - Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico

* Art. 51-53: indicano criteri e modalità operative e di controllo in merito a riproduzioni e godimento pubblico di beni sottoposti a tutela.

• CAPO VII - Disciplina delle espropriazioni

* Art. 54-57: sono indicate le norme su espropriazioni di beni sottoposti a tutela.

• CAPO VIII - Sanzioni

* Artt. 58-70: sono elencate le sanzioni a carico dei trasgressori.

* Artt. 71-73: indicano criteri e modalità operative in merito alla disciplina delle disposizioni transitorie.

E2

LEGGE 29/6/1939 N. 1497
Protezione delle bellezze naturali e panoramiche

* Art. 1: cose protette per notevole interesse pubblico ai sensi della legge:

a) cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 b) ville, giardini e parchi non vincolati o contemplati da leggi di tutela storico-artistica;

c) complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e i punti di vista o belvedere accessibili al pubblico e dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

* Artt. 2-4: obbligo e modalità di stesura degli elenchi di bellezze paesistiche.

* Art. 5: obbligo e modalità di preparazione dei piani paesistici.

* Artt. 6-7: notifica amministrativa ai proprietari degli immobili di interesse pubblico, divieto di distruzione, di introdurre modifiche che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore che è oggetto di tutela da parte della legge stessa.

* Artt. 8-10: disposizioni in merito ad interventi ministeriali anche per beni non oggetto di notifica.

E3
REGOLAMENTO 3/6/1940
N. 1357 di applicazione della
Legge sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche

* Art. 11: facoltà dei Soprintendenti competenti per territorio di prescrivere distanze, misure e varianti a progetti inerenti aperture di strade, cave, condotte per impianti industriali e per la palificazione e che siano nell'ambito e in vista di località protette.

* Art. 12: obbligo di approvazione contestuale di piani regolatori.

* Art. 13: obbligo di adozione di particolari provvedimenti per talune categorie di opere (demanio pubblico, ecc.) di concerto con altri enti interessati (Ministeri competenti, Pubbliche Amministrazioni locali, ecc.).

* Art. 14: obbligo di consenso per la posa di cartelli e mezzi pubblicitari in zone vincolate, facoltà di imposizione di modalità operative e scelte progettuali per i colori delle facciate degli edifici.

* Art. 15: sanzioni a carico dei trasgressori e modalità di applicazione.

* Art. 16: indennizzi a favore di proprietari di immobili vincolati, non dovuti in linea generale, sono ammessi in casi particolari.

* Art. 17: variazioni di estimo catastale per immobili vincolati, se il vincolo produce un'effettiva diminuzione del reddito.

* Art. 18: validità delle notifiche in materia di beni vincolati, eseguite in base a legge precedenti.

* Art. 19: abrogazione di tutte le norme precedentemente in vigore e che sono in contrasto con la presente legge.

Fornisce criteri e norme di applicazione pratica della legge, indicazioni e chiarimenti sui piani paesistici territoriali, i piani regolatori, ecc.

* Artt. da 1-8: stabiliscono i criteri di nomina delle Commissioni Provinciali di tutela ambientale, le competenze, le modalità operative, la durata in carica, i compensi per i singoli membri, ecc.

* Art. 9: precisazioni sui beni oggetto di tutela:

1) fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1 Legge 1497/1939 sono da ritenere compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al suo cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;

2) la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;

3) a conferire non comune bellezza alle ville, giardini e parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi costituiscano un'attraente zona verde;

4) nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione della natura e quella del lavoro umano;

5) sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

* Art. 10: ambiti di competenza delle Commissioni nella stesura degli elenchi dei beni da tutelare.

* Art. 11: modalità di approvazione degli elenchi.

* Art. 12: pubblicazione degli elenchi.

* Art. 13: ricorsi contro l'inserimento negli elenchi.

* Art. 14: decadenza del vincolo.

* Art. 15: progetti per opere su beni vincolati.

* Art. 16: parere dei Soprintendenti in merito ai progetti di opere su beni vincolati.

* Artt. 17-18: divieto di esecuzione delle opere senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente, che deve essere rilasciato di concerto con altri Enti o Uffici della Pubblica Amministrazione eventualmente interessati.

* Artt. 19-21: criteri e modalità esecutive degli organi competenti in relazione a eventuali dinieghi sull'esecuzione di lavori su beni vincolati.

* Art. 22: rimborsi spese per esecuzione di lavori su beni vincolati.

* art. 23: finalità e obblighi dei piani territoriali paesistici di stabilire:

1) le zone di rispetto;

2) il rapporto fra le aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;

E4
LEGGE 17/8/1942 N. 1150
LEGGE URBANISTICA

- 3) le norme per i diversi tipi di costruzione;
 - 4) la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;
 - 5) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.
- * Art. 24: redazione ed approvazione del piano paesistico.
 - * Art. 25: obbligo di ottenimento del parere della Soprintendenza territorialmente competente per esecuzione di opere su beni ubicati in zone vincolate.
 - * Artt. 26-27: modifiche dei vincoli e ricorsi.
 - * Art. 28: obbligo di redazione dei P.R.G. in conformità ai criteri e vincoli dei piani paesistici.
 - * Artt. 29-30: obbligo di ottenimento di autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente, per progetti di costruzione di strade, condotte per impianti industriali e palificazioni, nonché di cave.
 - * Art. 31: obbligo di richiesta di autorizzazione dell'A.A.S.S. (ora A.N.A.S.) per quanto di competenza.
 - * Artt. 32-34: facoltà e richieste che possono essere inoltrate ai privati dai soprintendenti, indennità e modalità di applicazione delle norme in materia finanziaria.
 - * Artt. 35-36: disposizioni transitorie in materia di impianti pubblicitari, sulle nomine delle nuove commissioni e durata in carica di quelle esistenti.

- * Titolo I: attribuzione al Ministero dei lavori pubblici di funzioni di:
 - a) vigilanza sull'attività urbanistica,
 - b) vigilanza sul rispetto dei caratteri tradizionali,
 - c) favorire il disurbanamento e frenare la tendenza all'urbanesimo.
- * Titolo II: obbligo di redazione di piani regolatori territoriali, comunali ed emanazione di norme sull'attività edificatoria.
Facoltà del Ministero di provvedere alla stesura di piani territoriali di coordinamento dei singoli piani.
Obbligo per i comuni, inseriti in apposito elenco, di dotarsi di piano regolatore comunale o anche intercomunale, soggetto ad approvazione ministeriale, e redatto secondo direttive stabilite dallo stesso Ministero:
 - a) su zone da riservare a speciali destinazioni e su zone soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge,
 - b) sulle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi o impianti di particolare natura e importanza;
 - c) sulla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili.Previsione di attuazione del P.R.G. mediante piani particolareggiati.
Fissazione di norme su espropri, su rettifiche dei confini, su comparti edificatori.
Norme per regolare l'attività edificatoria, per definire gli atti e le procedure amministrative connesse al rilascio della licenza di costruzione, sia per i comuni dotati di P.R.G. che per quelli che ne sono sprovvisti.
- * Titolo III: criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio.
- * Titolo IV: sanzioni e norme transitorie.

E5
R.D. 7/11/1942 N. 1564
Approvazione delle norme per
l'esecuzione, il collaudo,
l'esercizio degli impianti tecnici
che interessino gli edifici
pregevoli per arte o storia e
quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei,
gallerie, collezioni e oggetti
d'interesse culturale

- * Art. 1: campo di applicazione:
 - a) esecuzione,
 - b) collaudo,
 - c) esercizio, di impianti termici, elettrici ed idraulici che interessano edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.Finalità: sicurezza degli edifici e buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
- * Art. 4: prescrizioni tecniche inerenti:
 - a) acque sotterranee;
 - b) condotte di fognature bianche e nere (distanza dagli edifici mt. 5);
 - c) condotte in pressione (distanza da muri di fondazione mt. 5).
- * Art. 5: distanze di industrie o materie pericolose (da detti edifici mt. 5).
- * Art. 6: condizioni per locali di abitazione.
- * Art. 13: requisiti per l'isolamento di canalizzazioni e sistemazioni degli apparecchi di vapore, acqua calda, ecc.
- * Art. 14: requisiti per la realizzazione degli impianti ad aria calda.

E6
LEGGE 14/3/1968 N. 292
Disposizioni sulla competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici
per lavori che interessano il
patrimonio storico-artistico
(Abrogata dal D.P.R. 368/1994 a
partire dal 10/12/1994)

- * Art. 15: limiti di umidità degli ambienti (compresa fra 40% e 65%).
- * Art. 26: distanze di tubazioni di impianti idraulici.
- * Art. 27: requisiti per la sistemazione e installazione delle tubazioni delle condotte idrauliche di carico e scarico, dei sifoni, delle saracinesche d'intercettazione e per la protezione dal gelo.
- * Art. 28: misure contro eventuali perdite d'acqua in impianti idraulici.
- * Art. 29: Organi tecnici demandati al controllo dei progetti tecnici e relative ispezioni per nuove installazioni o modifiche degli impianti esistenti. In materia di prevenzione incendi i controlli sono effettuati di concerto con i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco.
- * Art. 30: controlli delle apparecchiature antincendio (effettuati di concerto con i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco).
- * Art. 31: controlli degli impianti di riscaldamento (effettuati di concerto con i dipartimenti I.S.P.E.S.L., già A.N.C.C.).
- * Art. 32: controlli della temperatura e umidità.
- * Art. 33: vigilanza sugli apparecchi locali di riscaldamento.
- * Art. 34: collaudo dell'impianto idrico (a pressione 3 Kg/cmq.).
- * Art. 35: obbligo di conservazione in loco degli schemi aggiornati di tutti gli impianti tecnici esistenti nell'edificio.

E7
D.P.R. 22/4/1994, N. 368
Regolamento recante
semplificazione del procedimento
di programmazione ed
esecuzione di interventi
di manutenzione straordinaria
su edifici di interesse
storico-artistico

- * Art. 1: attribuzioni al Ministero dei lavori pubblici in edifici, statali e non statali, d'interesse storico e artistico, soggetti alla Legge 1089/1939, o in edifici non soggetti a tale legge, ma sedi di raccolte musicali dello Stato o dei servizi ad esse inerenti, esecuzione di:
 - a) opere di natura statica e strutturale,
 - b) opere di manutenzione straordinaria,
 - c) opere di restauro e risanamento,
 - d) impianto di apparecchiature tecniche.I Soprintendenti ai monumenti o alle antichità restano competenti in materia di tutela dei caratteri monumentali degli edifici.
- * Art. 2: progetti e modalità esecutive di pertinenza del competente ufficio del Provveditorato alle Opere Pubbliche di concerto con la Soprintendenza competente per territorio.
- * Art. 3: assunzione a carico del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali degli oneri dei lavori o parte di essi che rivestono un particolare e prevalente carattere tecnico artistico o che richiedono, da tale punto di vista, interventi tecnici specializzati o particolari cautele e criteri (sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione).
- * Art. 1 (ambito di applicazione): finalità di disciplina del procedimento relativo ad interventi di manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico; per beni di proprietà statale e non statale sottoposti alle disposizioni della Legge 1089/1939 di proprietà di enti pubblici o privati.
- * Art. 2 (beni non statali): individuazione di beni non statali di cui all'art. 1 a cura della competente soprintendenza, anche su segnalazione degli interessati, e redazione di specifica relazione da notificarsi al proprietario, o avente titolo, del bene. Obbligo per il proprietario di redigere un progetto esecutivo, conforme a quanto prescritto nella relazione, da trasmettere al soprintendente entro trenta giorni dalla notifica della relazione tecnica. Entro i successivi trenta giorni il soprintendente notifica l'approvazione del progetto, con eventuali modifiche da apportare, all'interessato e al Sindaco del comune territorialmente competente, che può esprimere parere motivato non vincolante entro trenta giorni dalla notifica suddetta. Il proprietario deve iniziare i lavori entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.
- * Art. 3 (intervento sostitutivo): decorsi i termini di cui sopra se il proprietario, o avente titolo, dichiara di non poter far fronte all'onere economico, totale o parziale, dell'intervento, il competente soprintendente dispone, entro trenta giorni, perizia tecnica per assunzione dell'onere, totale o parziale, a carico del Ministero BB. CC. AA. In tal caso l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalità da concordare tra le parti.

E8
D.P.R. 13/3/1976 N. 448
Esecuzione della convenzione
relativa alle zone umide
d'importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli
uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 Febbraio 1971.

* Art. 4 (beni statali): interventi di restauro e manutenzione straordinaria su beni di proprietà statale di all'art. 1, sono di competenza del Ministero BB. CC. AA.

* Art. 5 (abrogazione norme): all'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la Legge 14 marzo 1968, n. 292.

* Art. 6 (entrata in vigore): 10 dicembre 1994. Interventi avviati da altre amministrazioni prima del termine sopraindicato sono portati a termine a cura e spese delle stesse.

Recepimento della convenzione, firmata a Ramstar il 2 febbraio 1971, relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici in virtù della quale si riconosce, tra l'altro, che:

a) le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile;

b) gli uccelli acquatici, nel periodo delle migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere così da dover essere considerati come risorsa internazionale.

Si precisa che la traduzione integrale del testo trascritto nel decreto è riportata, nello stesso decreto, come "traduzione non ufficiale".

Il contenuto della convenzione, che è vincolante per le Parti contraenti, è quello di seguito indicato in sintesi.

* Art. 1: definizione di zone umide e di uccelli acquatici.

* Art. 2: modalità di applicazione della norma da parte dei paesi sottoscrittori, criteri di designazione e scelta delle zone umide, costituzione di elenchi delle zone umide, obbligo di designazione di almeno una zona umida, modifica delle zone umide (estensione e numero), obbligo di tutela delle stesse da parte del paese in cui tali zone sono localizzate.

* Art. 3: redazione di programmi per favorire il razionale utilizzo delle zone umide e il rapido controllo delle condizioni ecologiche delle stesse.

* Art. 4: obbligo di favorire la tutela delle zone umide e di compensazione dell'estensione delle stesse nel caso si debbano cancellare dagli elenchi territori già inseriti o parte di essi. Obbligo di rendere noti i dati relativi a tali zone, di favorire lo sviluppo degli habitat e di provvedere alla formazione di personale competente per lo studio, gestione e sorveglianza delle stesse.

* Art. 5: previsione di consultazione ed accordi reciproci, per le Parti contraenti, sulla gestione di zone umide che si estendono su aree di pertinenza di più Parti contraenti.

* Art. 6: possibilità di convocazione di conferenze, fra le Parti contraenti, finalizzate alla gestione, studio e sulla tutela delle zone umide ed uccelli acquatici. Obbligo di diffusione dell'informazione in materia.

* Art. 7: obbligo per ogni Parte contraente di includere fra i propri rappresentanti persone esperte in materia. Criteri e modalità di rappresentanza alle conferenze.

* Art. 8: svolgimento delle funzioni di Ufficio permanente da parte dell'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali, fino alla designazione di un'altra organizzazione o Governo, con compiti di segreteria, organizzativi, informativi ecc.

* Art. 9: la convenzione è aperta alla firma senza limiti di tempo e ad essa può aderire qualsiasi membro:

- dell'organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.),

- di una delle sue agenzie specializzate,

- dell'agenzia internazionale dell'energia atomica,

- oppure Parte contraente dello statuto della corte internazionale di giustizia.

* Art. 10: entrata in vigore della convenzione (quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della stessa, e per ciascun contraente quattro mesi dopo la firma).

* Art. 11: durata della convenzione senza limite di tempo. facoltà per ogni Parte contraente di denunciare la convenzione.

* Art. 12: comunicazione da parte del depositario a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla convenzione di:

- firme della convenzione,

- depositi degli strumenti di ratifica della convenzione,

- depositi degli strumenti di adesione della convenzione

E9
LEGGE 2/8/1982 N. 512
Regime fiscale dei beni di
interesse culturale

- data di entrata in vigore della convenzione,
- notifiche di denuncia della convenzione.

* Art. 1: esenzioni dalle imposte

a) per il possessore di immobili adibiti integralmente a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, a cui non derivi alcun reddito per tale utilizzazione;

b) per il possessore di terreni, parchi o giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

* Art. 2: aggiornamento dei redditi di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della Legge 1089/1939:

a) immobili censiti al N.C.E.U. effettuato con l'applicazione dei minori coefficienti fra quelli previsti per i fabbricati

b) immobili censiti a Catasto Terreni reddito aggiornato ridotto della metà ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito.

* Art. 3: spese deducibili dal reddito delle persone fisiche e sostenute da soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 e del D.P.R. 1409/1963.

Precisazioni:

a) necessità di certificazione della Soprintendenza territorialmente competente per spese non obbligatorie;

b) deducibilità delle erogazioni in danaro a favore dello Stato, enti, istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro dei beni vincolati;

c) deducibilità delle erogazioni in danaro per mostre ed esposizioni, autorizzate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

* Art. 4: agevolazioni in materia di successioni, previo accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla Legge 1089/1939, che comporta la sottomissione dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati:

a) non sono compresi nell'attivo ereditario le cose vincolate, ai sensi della Legge 1089/1939, di interesse storico, artistico, documentario;

b) riduzione del 50% dell'imposta relativa ad immobili d'interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreché risultino assolti e certificati dal competente ufficio della Soprintendenza gli obblighi per la loro conservazione e protezione.

* Art. 5: riduzione del 50% dell'imposta di registro per beni soggetti alla legge 1089/1939, vincolati o in corso di vincolo.

* Artt. 6-7: pagamento dell'imposta di successione e delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali, anche se non vincolati, ai quali la Pubblica Amministrazione può essere interessata per eventuale acquisizione a favore dello Stato.

E10
D.M. 21/9/1984 - Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali
Dichiarazione di notevole
interesse dei territori costieri,
dei territori con termini ai laghi,
dei fiumi, dei torrenti, dei corsi
d'acqua, delle montagne, dei
ghiacciai, dei circhi glaciali, delle
riserve, dei boschi, delle foreste,
delle aree assegnate alle
Università Agrarie e delle zone
gravate da usi civici

* Art. 1: dichiarazione di attribuzione del principio del "notevole interesse pubblico" ed estensione del vincolo paesistico di cui alla Legge 1497/1939 per:

a) territori costieri compresi in una fascia di profondità di mt. 300 dalla linea di battigia;

b) territori contigui a laghi compresi in una fascia di profondità di mt. 300 dalla linea della battigia;

c) territori contigui a fiumi classificabili pubblici (ai sensi del T.U. sulle acque e impianti elettrici del 11/12/1933, n. 1775) e relative ripe per una fascia di mt. 150 ciascuna;

d) territori contigui a torrenti classificabili pubblici (ai sensi del T.U. sulle acque e impianti elettrici del 11/12/1933, n. 1775) e relative ripe per una fascia di mt. 150 ciascuna;

e) territori contigui a corsi d'acqua classificabili pubblici (ai sensi del T.U. sulle acque e impianti elettrici del 11/12/1933, n. 1775) e relative ripe per una fascia di mt. 150 ciascuna;

f) territori contigui a montagne per la parte posta oltre mt. 1800 dal livello del mare;

E11
LEGGE 8/8/1985 N. 431
Conversione in Legge con
modifiche del
D.L. 27/6/1985 N. 312

- g) territori contigui a ghiacciai;
- h) territori contigui a circhi glaciali;
- i) territori contigui a parchi;
- l) territori contigui a riserve;
- m) territori contigui a boschi;
- n) territori contigui a foreste;
- o) territori contigui alle aree assegnate alle università agrarie;
- p) territori contigui alle zone gravate da usi civici.

Esclusioni: centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici in vigore, per i quali si applica la disciplina in vigore alla data di adozione del decreto stesso.

* Art. 2: individuazione, da parte degli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, delle aree in cui è vietato effettuare modifiche all'assetto del territorio, opere edilizie e lavori fino al 31/12/1985, in attesa che vengano adottati adeguati piani paesistici.

* Campo di applicazione: disposizioni urgenti per le zone di particolare interesse ambientale, ai sensi della Legge 1497/1939.

* Art. 1: soggetti a vincolo:

- a) territori costieri compresi in una fascia di profondità di mt. 300 dalla linea di battigia, unitamente ai terreni elevati sul mare;
- b) territori contigui a laghi compresi in una fascia di profondità di mt. 300 dalla linea della battigia, unitamente ai terreni elevati sui laghi;
- c) territori contigui a fiumi classificabili pubblici (ai sensi del T.U. sulle acque e impianti elettrici del 11/12/1933, n. 1775) e relative ripe per una fascia di mt. 150 ciascuna;
- d) territori contigui a torrenti classificabili pubblici (ai sensi del T.U. sulle acque e impianti elettrici del 11/12/1933, n. 1775) e relative ripe per una fascia di mt. 150 ciascuna;
- e) territori contigui a corsi d'acqua classificabili pubblici (ai sensi del T.U. sulle acque e impianti elettrici del 11/12/1933, n. 1775) e relative ripe per una fascia di mt. 150 ciascuna;
- f) territori montani per la parte posta oltre mt. 1600 dal livello del mare, per la catena alpina, e oltre mt. 1200 dal livello del mare per la catena appenninica e le isole;
- g) territori di ghiacciai;
- h) territori di circhi glaciali;
- i) territori di parchi nazionali e regionali, nonché territori di protezione esterna;
- l) territori di riserve nazionali e regionali;
- m) territori di boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (al loro interno sono consentite opere di taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, opere antincendio, opere di conservazione in conformità alle vigenti norme in materia);
- n) territori di foreste anche se percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- o) territori delle aree assegnate alle università agrarie;
- p) territori delle zone umide comprese nell'elenco di cui al D.P.R. 13/3/1976, n. 448;
- q) vulcani;
- r) territori delle zone di interesse archeologico.

* Art. 1 bis: obbligo per le Regioni di redigere entro il 21/12/1986 piani paesistici o urbanistico-territoriali, con specifico riguardo ai valori paesistici e ambientali, relativamente a beni ed aree elencate nel D.P.R. 616/1977. In caso di inadempienza oltre tale termine il Ministero ha la facoltà di provvedere in merito.

* Art. 4: esclusioni:

- a) centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici in vigore, per i quali si applica la disciplina in vigore alla data di adozione del decreto stesso;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e quelli urgenti esenti dall'obbligo di acquisizione del parere preventivo degli organi competenti del Ministero.

* Art. 5: interventi di manutenzione straordinaria soggetti all'obbligo di acquisizione del parere preventivo degli organi competenti del Ministero, con facoltà degli stessi di ordinare prescrizioni in materia.

E12

D.M. 27/3/1986

Linee programmatiche ai sensi dell'art. 15 della Legge 28/2/1986

N. 41, concernenti le aree di intervento prioritario per la realizzazione di iniziative volte a valorizzazione e al recupero di Beni Culturali

- * Artt. 1-2: ammissibilità dei progetti:
 - a) di valorizzazione di beni ambientali;
 - b) che comportino nuova occupazione, per disoccupati da almeno 12 mesi, mediante la stipula di contratti a termine di diritto privato per persone al di sotto dei 29 anni di età;
 - c) che siano affidati, per l'esecuzione, in concessione a imprese o consorzi di imprese;
 - d) che specifichino contenuti e modalità delle attività formative destinate ai giovani assunti;
 - e) che utilizzino le tecnologie più avanzate;
 - f) che abbiano durata minima di mesi 6 e massima di mesi 36, con esecuzione immediata.
- * Art. 3: modalità per l'inoltro delle domande di finanziamento.
- * Art. 4: modalità e criteri attuativi dei procedimenti istruttori che devono essere seguiti da parte dell'apposita commissione ministeriale.
- * Art. 5: modalità per il rilascio delle concessioni.
- * Art. 6: modalità di espletamento delle funzioni di controllo.
- * Art. 7: modalità per l'utilizzazione del bene oggetto di intervento.

E13

D.M. BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20/5/1992 N. 569
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre

- * Art. 1: disciplina delle misure tecniche per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico, soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 1089/1939, destinati a contenere:
 - a) musei,
 - b) gallerie,
 - c) collezioni,
 - d) oggetti di interesse culturale,
 - e) manifestazioni culturali.
- * Art. 2: attività consentite all'interno degli edifici soggetti all'applicazione delle disposizioni del decreto; competenze del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali; validità delle autorizzazioni rilasciate al momento dell'entrata in vigore del decreto; applicazione ai fini antincendio del D.P.R. 524/1982 e del D.M. 30/11/1983.
- * Art. 3: misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
- * Art. 4: divieto di comunicazione con ambiente in cui si svolge attività diversa da quella di cui all'art. 1 del decreto.
- * Art. 5: disposizioni e norme di esercizio relative allo svolgimento delle attività all'interno degli edifici.
- * Art. 6: requisiti dei locali adibiti a deposito posti all'interno degli edifici.
- * Art. 7: requisiti delle aree a "rischio specifico" e norme di riferimento.
- * Art. 8: requisiti degli impianti elettrici.
- * Art. 9: requisiti e dotazioni degli impianti antincendio.
- * Art. 10: norme e criteri per la gestione della sicurezza e incolumità di persone e cose.
- * Art. 11: formulazione di piani di emergenza per l'evacuazione e predisposizione di apposite istruzioni inerenti la sicurezza.
- * Art. 12: disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto.
- * Art. 13: prescrizioni particolari per le attività con superficie complessiva inferiore a mq. 400, compresi servizi e depositi.
- * Art. 14: facoltà di richiesta di deroghe dall'applicazione integrale delle norme del decreto.
- * Art. 15: norme transitorie per edifici esistenti (adeguamento alle disposizioni del decreto entro il 19/3/1996).
- * Art. 16: disposizioni finali e norme abrogate in materia.

• CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

* Art. 1 (campo di applicazione): sicurezza di edifici e delle cose in essi contenute, sia pubblici che privati, formalmente sottoposti a tutela ai sensi della Legge 1089/1939, destinati a contenere biblioteche ed archivi.

* Art. 2 (attività consentite negli edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto):

- attività di cui al D.M. 16/2/1982, non pertinenti l'attività principale, consentite solo se isolate o separate con strutture REI 120';

- consentite solo se conformi alle norme di tutela di cui alla Legge 1089/1939, e specificatamente certificate dalla Soprintendenza competente;

- aree a rischio specifico a servizio attività principale conformi alle specifiche norme di prevenzione incendi;

- validità di provvedimenti in deroga già concessi o pareri già formulati e quanto già autorizzato fino alla loro scadenza e in ogni caso non oltre tre anni dalla data del presente regolamento; per i rinnovi obbligo di riesame delle valutazioni in materia;

- validità dei disposti di cui al D.M. 30/11/1983 (termini e definizioni) e del D.P.R. 524/1982 (segnaletica di sicurezza);

- obbligo di utilizzazione di materiali omologati ai sensi delle vigenti norme e a quelle specifiche che saranno emanate in materia.

• CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

* Art. 3 (disposizioni di esercizio):

- divieto di uso di fiamme libere, fornelli, deposito di sostanze ionfiammabili, ecc.;

- divieto di incremento del carico d'incendio certificato al momento della richiesta del certificato di prevenzione incendi;

- divieto di incremento del carico d'incendio in corridoi, atri, disimpegni, ecc.;

- per attività di nuova istituzione o ampliamenti in edifici totalmente tutelati dalla Legge 1089/1939, carico d'incendio 50 Kg legna/mq. per singolo ambiente, escluse strutture e infissi combustibili;

- obbligo di omologazione per gli elementi di arredo introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento (classi: 1, 1IM, 2), con esclusione del materiale in esposizione.

* Art. 4 (sale di consultazione e lettura):

- obbligo di vie di uscita per emergenza verso spazi scoperti o luoghi sicuri;

- percorsi verso le uscite devono essere i più brevi possibili e provvisti di adeguata segnaletica;

- percorsi mt. 30 dimensionati per una capacità di deflusso 60 persone;

- uscita singola di larghezza mt. 0,90, conteggio globale mediante sommatoria di tutte le uscite verso spazi scoperti o luoghi sicuri;

- obbligo di riduzione dell'affollamento massimo nel caso in cui il sistema delle vie di uscita non abbia i requisiti sopra indicati.

* Art. 5 (depositi):

- obbligo di conservazione dei materiali in scaffali metallici con distanza reciproca mt. 0,90;

- comunicazioni mediante porte REI 120' con congegno di autochiusura;

- depositi con carico d'incendio 50 Kg legna/mq. per singolo ambiente, obbligo di installazione impianti automatici di spegnimento e collegamento con impianti di allarme;

- obbligo di ventilazione naturale 1/30 della superficie in pianta dei locali o ventilazione meccanica (2 ricambi orari).

* Art. 6 (impianti elettrici):

- obbligo di realizzazione in conformità alle leggi 186/1968 e 46/1990;

- in ambienti con presenza di pubblico obbligo di installazione di sistema di illuminazione di sicurezza per garantire la visibilità delle vie di esodo e delle porte di uscita, che sia sempre funzionante durante tutto il tempo occorrente per l'esodo;

- obbligo di protezione dalle scariche atmosferiche.

* Art. 7 (ascensori e montacarichi):

- quelli di nuova installazione devono essere conformi al D.M. 586/1987, al D.M. 587/1987 e, per quanto compatibile, al D.M. 246/1987, e successive modificazioni e integrazioni.

* Art. 8 (mezzi anticendio):

- 1 estintore ogni 150 mq. di superficie di pavimento (capacità estinguente 13A);
- impianto idrico antincendio realizzato possibilmente con rete chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 per collegamento di manichette o naspi; portata minima 240 l/min per colonna montante e funzionamento contemporaneo di n. 2 colonne, con erogazione ai due idranti più sfavoriti 120 l/min caduno ad una pressione residua al bocchello 2 bar e una durata 60 minuti; idranti collocati ad ogni piano in prossimità di scale, accessi, uscite, locali a rischio, depositi, ecc.;
- con installazione di naspi erogazione ai due più sfavoriti 35 l/min caduno ad una pressione residua al bocchello 1,5 bar e una durata 60 minuti;
- rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato e attacco di mandata per autopompe in prossimità dell'ingresso principale e in posizione segnalata;
- obbligo di impianti fissi di rivelazione automatica collegati ad apposita centrale e dispositivi segnalazione ottici e acustici;
- obbligo di installazione nei locali di segnali acustici adeguati, con comando anche manuale attivato da persone a tale incombenza demandate; nei locali aperti al pubblico deve essere installato anche impianto di autoparlanti, con esclusione delle attività che occupano un solo piano e il cui affollamento, numero locali e caratteristiche sono tali da consentire soluzioni alternative affidabili;
- impianti dotati di due alimentazioni elettriche separate, una di riserva all'altra, tali da assicurare la trasmissione dei segnali per almeno 30 minuti, con apparecchiature di trasmissione ubicate in luogo sicuro.

• CAPO III - PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

* Art. 9 (gestione della sicurezza):

- obbligo, per chi ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, di nominare il responsabile per le attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, archivio, ecc.) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza;
- il responsabile dell'attività deve provvedere che non siano alterate le condizioni di sicurezza, superati i limiti di affollamento, mantenute sgombre le vie di fuga e rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni;
- il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché siano: mantenuti in efficienza i mezzi antincendio, gli impianti presenti nell'edificio (con conservazione di schemi e disegni degli stessi e annotazione di modifiche intervenute), gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento, previsto un servizio organizzato di pronto intervento, effettuate riunioni periodiche di addestramento per il personale addetto;
- il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve curare la tenuta del registro in cui sono annotati gli interventi ed i controlli effettuati sugli impianti elettrici di illuminazione di sicurezza e sui presidi antincendio, nonché l'osservanza della norma sui carichi d'incendio nei vari ambienti ed aree a rischio specifico.

* Art. 10 (piani di intervento e istruzioni di sicurezza):

- obbligo di predisposizione di adeguati piani di sicurezza ed istruzione del personale;
- i piani devono prevedere l'avviso di pericolo ai presenti, l'attuazione dello sfollamento dei luoghi, la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, la presenza di incaricato per informare e dirigere i soccorritori, l'attivazione del personale addetto a tale funzione che intervenga su impianti ed installazioni;
- esposizione di istruzioni per il pubblico e personale;
- collocazione ad ogni piano di apposita pianta d'orientamento;
- collocazione all'ingresso della pianta dell'edificio in cui sono indicati scale e vie di esodo, mezzi di estinzione, dispositivi di arresto dei vari impianti, eventuale quadro generale del sistema di rivelazione ed allarme, impianti e locali a rischio specifico;
- il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione del registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della norma sui carichi d'incendio nei vari ambienti ed aree a rischio specifico; tale registro deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli dell'autorità competente.

• CAPO IV - DEROGHE

* Art. 11 (deroghe):

- nel caso in cui, per particolari motivi tecnici o speciali esigenze di tutela ai sensi della Legge 1089/1939, non sia possibile il rispetto integrale delle disposizioni

del presente decreto in materia di sicurezza antincendi, può essere presentata richiesta di autorizzazione in deroga, secondo le procedure di cui all'art. 21 del D.P.R. 577/1982;

- tale richiesta deve essere corredata dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria, per le biblioteche, e/o da quello dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, per gli archivi;

- il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla richiesta di deroga e può avvalersi (ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 5277/1982) di esperti nominati dal Ministero BB CC AA.

• CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

* Art. 12 (norme transitorie):

- obbligo di adeguamento per edifici esistenti, di cui all'art. 1, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 7 ottobre 1998.

* Art. 13 (disposizioni finali):

- abrogazione degli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36 del R.D. 7/11/1942, n. 1564 e, per gli altri articoli, di quanto in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

F

**ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I BENI
VINCOLATI**

F1

**AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE, PROTEZIONE, RESTAURO, MODIFICA
DI BENI SOGGETTI A TUTELA**

**Adempimenti
(art. 18 L. 1089/1939)**

Per interventi di qualunque tipo (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, modifica in genere) da eseguire su beni e/o immobili soggetti a tutela ai sensi della Legge 1089/1939, deve essere presentata specifica istanza alla Soprintendenza, competente per territorio e materia, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Qualora le opere sia di competenza di più Soprintendenze l'istanza deve essere presentata a tutti gli uffici interessati (interventi che possono interessare contemporaneamente manufatti edilizi, affreschi, reperti archeologici, ecc.).

Lavori su edifici

Il proprietario dell'immobile deve richiedere il nulla-osta della Soprintendenza, competente per territorio e materia, la concessione o l'autorizzazione al Sindaco del Comune di appartenenza, in conformità alle vigenti norme urbanistiche, e tutti gli altri permessi di competenza di tutti gli altri enti pubblici o privati eventualmente interessati.

**Lavori con carattere di urgenza
(art. 19 L. 1089/1939)**

Il proprietario dell'immobile può eseguire opere provvisorie indispensabili per evitare gravi danni al bene dando comunicazione immediata alla Soprintendenza, competente per territorio e materia, riservandosi di presentare entro il più breve tempo possibile il progetto delle opere per la sistemazione definitiva. Sono fatti salvi tutti gli altri adempimenti, in materia urbanistica e di vincolo con altri enti, di cui al paragrafo precedente.

**Sospensione dei lavori
(art. 20 L. 1089/1939)**

La soprintendenza, competente per territorio e materia, ha la facoltà di ordinare la sospensione di opere in corso di esecuzione senza preventiva autorizzazione, comprese quelle eseguite su beni non soggetti a vincolo.

Se entro 60 giorni non viene notificato, da parte dell'Amministrazione, il decreto di vincolo del bene al proprietario, la sospensione si intende revocata.

Metodologie di intervento

Il riferimento metodologico generale per interventi su edifici tutelati è stabilito caso per caso su direttive della competente Soprintendenza.

Per quanto riguarda la competenza professionale è di esclusiva competenza dell'architetto, per la sola parte tecnica può essere sia dell'architetto che dell'ingegnere.

Azioni di tutela generale dei beni

Qualunque cittadino sia testimone di opere pubbliche o private che provochino danneggiamenti o distruzione di strutture archeologiche rinvenute (anche nel corso dei lavori stessi), di interventi abusivi o danneggiamenti di beni immobili o mobili tutelati dalla legge, può intervenire direttamente per la tutela degli stessi informandone la competente Soprintendenza che potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica.

art. 18 L. 1089/1939

“I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge [1089/1939], hanno l’obbligo di sottoporre alla competente sovrintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva approvazione. La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2,3 e 5 [della Legge 1089/1939]”.

art. 19 L. 1089/1939

“ Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all’opera, purchè ne sia data immediata comunicazione alla sovrintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione”.

art. 20 L. 1089/1939

“ Il sovrintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 18 e 19 [della Legge 1089/1939].

La stessa facoltà spetta al sovrintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli artt. 2, 3 e 5 [della Legge 1089/1939], anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.

In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di sessanta giorni dall’ordine di sospensione.

Trascorso tale termine senza che il ministero abbia provveduto alla notifica, l’ordine di sospensione si intende revocato”.

F1

**DOCUMENTAZIONI
ESECUZIONE LAVORI SU BENI VINCOLATI**

Domanda

Schema per la richiesta di nulla-osta di lavori da eseguire su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939. Da redigere in carta libera (se presentata da Enti) o in carta da bollo (se effettuata da privati).

Alla Soprintendenza per i Beni

.....
di
Via
Città

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di nulla-osta ai sensi dell'art. 18 della legge 1/6/1939, n. 1089 per effettuazione di opere su beni vincolati.

Il sottoscritto nato a il
residente in Via n°
C.F. tel., in qualità di pro-
prietario, ovvero possessore dell'edificio/di parte dell'edificio, individuato in Via
..... n°
interno..... scala..... piano..... censito al N..... C.E.U.....
al F..... mappale(ovvero al Catasto Terreni), conscio dell'esi-
stenza del vincolo ex lege 1089/1939 interessante il bene immobile in argomento

chiede

il rilascio del nulla osta ex art. 18 della precitata legge, per l'esecuzione dei lavori di seguito elen-
cati e meglio descritti nei disegni trasmessi (All. A) in triplice copia, corredati di relazione illustrati-
va e tecnica (All. B) a firma dell'arch. iscritto all'Ordine Architetti della Provincia di
..... al n.....(ovvero dell'Ing.....)
- per le sole opere strutturali - come da competenze specifiche di cui al R.D. n. 2537 del
23/10/1925, e della documentazione fotografica dello stato dei luoghi, dei locali e dei particolari
architettonici, costituita da triplice copia di n. fotografie, formato 13 x 18 montate (All.
C).

Con la presente comunica fin d'ora che, in caso di ottenimento di nulla-osta, la direzione dei lavo-
ri sarà affidata all'Arch..... con studio
Ordine degli Architetti della Provincia di n°
(ovvero dell'Ingegnere.....(per le sole opere strutturali) si dichiara altresì
che i lavori saranno eseguiti nei termini previsti nella relazione tecnica.

Data,

.....
firma
(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

Elenco degli allegati richiesti

A) PROGETTO in triplice copia di cui su due copie marca da bollo L. 500 - costituito da n.....tavole - firmato dal progettista e dal sottoscritto proprietario, comprendenti:

- 1) - inquadramento catastale;
- 2) - stralcio planimetrico P.R.G. o altro strumento urbanistico vigente;
- 3) - planimetria 1:500 con indicazioni dei confinanti
- 4) - piante, prospetti e sezioni scala 1:100 (ovvero 1:50)
- 5) - particolari costruttivi e decorativi salienti dell'oggetto immobile interessato dalla richiesta di nulla-osta, scala 1:50 (1:20).

Il tutto redatto a due fasce riportanti nella superiore il rilievo dello stato di fatto e in quella inferiore il progetto proposto con la stessa cadenza dei disegni, con evidenziate in giallo le eventuali demolizioni o asportazioni di decori o di particolari architettonici; in rosso i riporti di nuove murature, strutture ed impianti, ed infine in verde le parti interessate da restauri conservativi (tinteggiature, restauro pavimenti, decorazioni, stucchi, cuci-scuci di murature, iniezioni di resine microcuciture, ecc.)

B) RELAZIONE comprendente:

- 1) - brevi cenni sull'evoluzione storica dell'edificio oggetto della richiesta di nulla-osta;
- 2) - cronistoria ovvero riferimenti dello stato patrimoniale (modi di acquisizione titolarità del possesso, tempi, ecc.);
- 3) - motivazioni che rendono necessario l'intervento prospettato;
- 4) - tipologia costruttiva dell'edificio con riferimento agli schemi statici dello stesso;
- 5) definizione dell'intervento secondo la normativa urbanistica vigente (manutenzione, ristrutturazione, ecc.); applicazione si/no D.M.LL.PP. 20/11/87 T.I.;
- 6) - caratteristiche e metodologie di intervento
- 7) - materiali asportati e proposti - caratteristiche e qualità particolari - specificare se riguardano parti strutturali, pavimenti, decori, serramenti interni e/o esterni, impianti preesistenti, ecc.;
- 8) - tempi previsti e richiesti per l'esecuzione dei lavori. A detti tempi sarà comunque subordinato il nulla-osta eventualmente ottenuto.

C) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (meglio se a colori) dell'ambiente interessato (area, via, piazza) dell'edificio, dell'unità eventualmente scorporata a cui si riferisce l'intervento; fotografie degli interni e dei particolari costruttivi e di eventuali documenti storici riportanti il bene immobile.

N.B.

- 1) - tutti i documenti devono essere firmati dal proprietario o possessore, dal progettista e dal Direttore dei lavori;
- 2) - nel caso in cui il Direttore dei lavori sia persona diversa dal progettista e sia nominato dopo l'ottenimento del nulla-osta, ovvero venga sostituito durante il corso dei lavori, deve essere fatta denuncia scritta in bollo entro dieci giorni dalla nomina;
 - a) copia della documentazione con nulla-osta già ottenuto;
 - b) due copie di identici elaborati (All. A, B, C) firmati per presa conoscenza dal Direttore dei Lavori, oltreché dal proprietario e dal progettista. Di detti elaborati saranno restituiti, muniti di visto, tretteneo l'Ufficio copia della documentazione progettuale di cui al punto b).

Restauro su dipinti murali e/o opere mobili

Documentazione da allegare in duplice copia:

- a) descrizione del bene mobile;
- b) progetto di restauro con indicazione di materiali da impiegare
- c) fotografie (in triplice copia, preferibilmente di formato 10 x 15) dello stato del bene da ripristinare;
- d) eventuali notizie storiche del bene;
- e) "Curriculum" sull'attività professionale del restauratore.

Scoperte fortuite
(art. 43 L. 1089/1939)

Le scoperte fortuite effettuate da parte di privati su tutto il territorio nazionale di materiale archeologico e paleontologico (fossili), sono disciplinate dall'art. 48 e seguenti della Legge 1089/1939.

Segnalazioni
(art. 48 L. 1089/1939)

In caso di ritrovamento di reperti è obbligatoria la segnalazione immediata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, competente territorio, con l'obbligo della conservazione temporanea dei reperti e senza rimuoverli dal luogo di ritrovamento (se possibile).

Proprietà dei beni scoperti
(art. 49 L. 1089/1939)

Lo Stato è proprietario dei beni scoperti.
Lo scopritore ha diritto ad un premio fino ad un quarto del valore dei beni scoperti. Il proprietario del terreno, anche se coincide con lo scopritore stesso, ha diritto ad un premio fino ad un quarto del valore dei beni scoperti.

Sanzioni

L'inosservanza degli adempimenti in materia di rinvenimento dei reperti è sanzionata a norma di legge.

art. 43 L. 1089/1939

“ Il Ministro della Pubblica Istruzione ha la facoltà di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 [della Legge 1089/1939], in qualunque parte del territorio dello Stato.

A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli artt. 65 e seguenti della Legge 25/6/1865, N. 2359. Invece dell'indennizzo, Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni di Stato”.

art. 48 L. 1089/1939

“Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 [della Legge 1089/1939] deve farne denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha la facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla vista dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro della Pubblica Istruzione”.

art. 49 L. 1089/1939

“Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

Allo scopritore è corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle stesse.

Egual premio spetta al proprietario della casa in cui avvenne la scoperta.

In caso di accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano i disposti del terzo comma dell'art. 44 [della Legge 1089/1939].

Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa “.

F3

ALIENAZIONE DI BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

Campo di applicazione (art. 23 L. 1089/1939)

L'alienazione di beni vincolati, di proprietà di enti pubblici e/o di enti ed istituti legalmente riconosciuti e/o di privati, è soggetta alla disciplina dell'art. 23 e seguenti della Legge 1089/1939.

Enti ed istituti pubblici (art. 24 L. 1089/1939)

In linea di principio i beni di interesse storico o artistico di proprietà dello Stato o altri enti e istituti pubblici sono inalienabili (l'art. 823 del C.C. del 1942 stabilisce l'alienabilità assoluta dei beni appartenenti al demanio pubblico).

E' facoltà del Ministero BB. CC. AA. autorizzare la loro cessione a condizione che non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia compromesso o diminuito il pubblico godimento.

Enti ed istituti legalmente riconosciuti (artt. 26-27 L. 1089/1939)

Il Ministero BB. CC. AA. può autorizzare la loro cessione, previa richiesta da inoltrare allo stesso ministero, tramite la Soprintendenza territorialmente competente, completa della relativa documentazione. Il passaggio di proprietà può essere formalizzato con la stipula dell'atto relativo solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale.

Diritto di prelazione (artt. 31-32 L. 1089/1939)

Per i beni vincolati di cui al paragrafo precedente, il Ministero BB. CC. AA. ha la facoltà di esercitare il diritto di prelazione in caso di passaggio di proprietà a titolo oneroso, sentito il parere del Soprintendente competente, entro 60 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'avvenuta stipula dell'atto e dell'intendimento del proprietario a vendere il bene. Il contratto di vendita rimane "condizionato sospensivamente" fino allo scadere del termine.

Privati (art. 30 L. 1089/1939)

Per la vendita di beni vincolati di proprietà dei privati, non esiste obbligo di autorizzazione da parte del Ministero BB. CC. Il proprietario è obbligato a trasmettere allo stesso Ministero (Ufficio Centrale Divisione II, Sezione IV con sede in Via San Michele, n. 22 a Roma), tramite la Soprintendenza territorialmente competente, la copia autentica di qualsiasi atto oneroso o gratuito inerente cambio parziale o totale della proprietà del bene vincolato. Tale obbligo è esteso anche ai passaggi di proprietà per successione in caso di morte che devono essere segnalati entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'eredità.

Diritto di prelazione (artt. 31-32 L. 1089/1939)

Per gli atti a titolo oneroso che riguardano beni vincolati di cui al paragrafo precedente, il Ministero BB. CC. AA. ha la facoltà di esercitare il diritto di prelazione in caso di passaggio di proprietà a titolo oneroso, sentito il parere del Soprintendente competente, entro 60 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'avvenuta stipula dell'atto e dell'intendimento del proprietario a vendere il bene. Il contratto di vendita rimane "condizionato sospensivamente" fino allo scadere del termine.

Atti nulli (art. 61 L. 1089/1939)

Qualora siano avvenuti precedenti passaggi di proprietà senza che questi siano stati segnalati al Ministero, è fatto obbligo di provvedere alla loro segnalazione "a posteriori"; in tal modo si può adempiere agli obblighi di denuncia mediante la ricostruzione storica dei passaggi avvenuti.

In caso contrario gli atti denunciati sono nulli a tutti gli effetti di legge.

Sanzioni (art. 18 L. 44/1975)

L'omessa denuncia di ogni atto di alienazione a titolo oneroso o gratuito di beni notificati comporta l'applicazione di sanzioni.

L'omessa denuncia di ogni atto di alienazione a titolo oneroso o gratuito di beni notificati comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 2 agosto 1982, n. 512.

art. 23 L. 1089/1939

"Le cose indicate negli artt. 1 e 2 [della Legge 1089/1939] sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico".

art. 24 L. 1089/1939

"Il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purchè non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia smembrato il pubblico godimento. Il ministro può altresì autorizzare l'alienazione di duplicati e, in genere, do cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico".

art. 26 L. 1089/1939

"Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23 [della Legge 1089/1939], possono essere alienate previa autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione. Il Ministro, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa".

art. 27 L. 1089/1939

"E' Vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5 [della Legge 1089/1939]. Il Ministro della Pubblica Istruzione, può autorizzarne l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24 [della Legge 1089/1939]".

art. 30 L. 1089/1939

"Il proprietario o chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti [della Legge 1089/1939] è tenuto a denunciare al Ministro della Pubblica Istruzione ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denuncia spetta all'erede".

art. 31 L. 1089/1939

"Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro della Pubblica Istruzione ha la facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacalmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto".

art. 32 L. 1089/1939

"Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data di denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale esercita la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato".

art. 61 L. 1089/1939

"Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge [1089/1939] o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto. Resta sempre salva la facoltà del Ministro della Pubblica Istruzione di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32 [della Legge 1089/1939]".

F3

DOCUMENTAZIONI
a - ALIENAZIONE DI BENI VINCOLATI DI ENTI PUBBLICI
O LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Domanda

Schema per la richiesta di autorizzazione per l'alienazione di beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939 di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti. Da redigere in bollo.

Alla Soprintendenza per i Beni

di

Via

Città

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di autorizzazione per l'alienazione di beni vincolati ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto,
nato a, il,
codice fiscale, residente in,
tel.,
in qualità di responsabile dell'Ente proprietario del bene indicato in oggetto e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939 (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della società o ente)

allega

alla presente la richiesta di autorizzazione per l'alienazione del bene sopraindicato, affinché la stessa venga inoltrata al Ministero dei BB. CC. AA. ai sensi degli artt. 24/26 della legge 1089/1939.

Si allega copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

Documentazioni

Sono da allegare all'istanza per la cessione di beni vincolati le documentazioni di seguito riportate.

**Domanda da inoltrare al Ministero
BB. CC. AA.**

Da redigere in bollo.

Al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Roma.

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di autorizzazione per l'alienazione di beni vincolati ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto
nato a, il,
codice fiscale,
residente in tel.,
in qualità di responsabile dell'Ente proprietario del bene indicato in oggetto e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939 (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della società o ente)

chiede

a codesto Ministero dei BB. CC. AA. che sia concessa l'autorizzazione alla alienazione del bene medesimo ai sensi degli artt. 24/26 della legge 1089/1939.

Si allega copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni) .

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

Documentazione:

- a) Statuto dell'Ente o Istituto legalmente riconosciuto in copia conforme.
- b) Certificato di vincolo o declaratoria in copia conforme.
- c) Parere della Soprintendenza circa l'alienazione.
- d) Elaborati grafici in originale o copia conforme.
- e) Documentazione fotografica vistata dal Soprintendente.
- f) Dichiarazione circa l'attuale e futura destinazione d'uso vistata dal Soprintendente e sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente.
- g) Relazione artistica e storica vista dal Soprintendente.
- h) Planimetria catastale in originale o copia conforme.
- i) Certificato U.T.E. in originale o copia conforme.
- l) Autorizzazione preventiva alla vendita del competente organo ecclesiastico in originale o copia conforme.
- m) Nominativo futuro acquirente.
- n) Compromesso da cui risulti da parte dell'acquirente la volontà d'acquisto, le condizioni a cui l'acquisto avviene, l'impegno da parte dell'acquirente rispetto alle disposizioni della legge di tutela.

N.B.: in caso di permuta con altri beni deve essere allegata la stessa documentazione per il bene da ricevere in permuta.

F3

DOCUMENTAZIONI
b - ALIENAZIONE DI BENI VINCOLATI DI PROPRIETA'
PRIVATA

Domanda

Schema per la richiesta di autorizzazione per l'alienazione di beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939 di proprietà privata. Da redigere in bollo.

Alla Soprintendenza per i Beni

di

Via

Città

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di autorizzazione per l'alienazione di beni vincolati ai sensi dell'art. 30 della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto,
nato a, il,
codice fiscale,
residente in tel.,
in qualità di proprietario o responsabile della società proprietaria del bene indicato in oggetto e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939 (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della società) in data

inoltra

al Ministero BB. CC. AA., tramite codesta Soprintendenza competente per materia e territorio, copia autentica degli atti di alienazione a titolo oneroso/gratuito del bene in questione. Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Si allega copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

Documentazioni

Documentazioni da allegare all'istanza:
a) copie degli atti di trasferimento.

N.B.: in caso di permuta con altri beni deve essere allegata la stessa documentazione per il bene da ricevere in permuta.

F3

DOCUMENTAZIONI
c - TRASMISSIONE DI DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI
BENI VINCOLATI DI PROPRIETA' PRIVATA

Domanda

Schema per la denuncia di successione di beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939 di proprietà privata. Da redigere in bollo.

Alla Soprintendenza per i Beni
.....
di
Via
Città

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Trasmissione di denuncia di successione di beni vincolati, ai sensi dell'art. 30 della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto
nato a il
codice fiscale
residente in tel.
in qualità di proprietario o responsabile della società proprietaria del bene indicato in oggetto e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939 (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della società) in data

inoltra

al Ministero BB. CC. AA., tramite codesta Soprintendenza competente per materia e territorio, copia autentica della denuncia di successione del bene in questione. Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Si allega copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

Documentazioni

Documentazioni da allegare all'istanza:
a) copia autentica degli atti relativi alla denuncia di successione

DONAZIONE DI BENI
VINCOLATI

In caso di donazione di beni vincolati dovrà essere seguita la medesima procedura prevista in caso di successione.

F4

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI OPERE D'ARTE

Adempimenti (L. 1089/1939 e R.D. 363/1913)

L'esportazione di opere d'arte è soggetta a controllo dell'Ufficio Esportazione opere d'arte che ha sede presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e storici (S.B.A.S.).

Gli oggetti, corredati da apposita documentazione, possono essere trattenuti per accertamenti e possono anche essere oggetto di proposta di veto all'esportazione, nonché soggetti a notifica e diritto di prelazione da parte del Ministero BB. AA. CC.

Procedura analoga viene seguita per l'importazione delle opere d'arte.

art. 35 L. 1089/1939

“E' vietata l'esportazione dallo Stato delle cose indicate nell'art. 1 [della Legge 1089/1939] quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge [1089/1939]”.

art. 36 L. 1089/1939

“Chiunque intenda esportare dallo Stato cose di cui all'art. 1 [della Legge 1089/1939] deve ottenere licenza.

A tale scopo deve fare denuncia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche”.

art. 40 L. 1089/1939

“Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione [della Legge 1089/1939] si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

La licenza di esportazione temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.

La tassa sull'esportazione è riscossa a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito”.

art. 42 L. 1089/1939

“Le cose indicate nell'art. 1 [della Legge 1089/1939], che siano importate dall'estero non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque. Detto termine sarà prorogato di cinque in cinque anni su richiesta dell'interessato”.

F5

DENUNCIA DI FURTI DI OPERE D'ARTE

Adempimenti

Il furto di opere d'arte deve essere denunciato alle Forze dell'Ordine e segnalato alla Soprintendenza competente per territorio e materia.

**Calchi e riproduzioni fotografiche
 (L. 340/1965 e
 D.P.R. 1279/1971)**

E' vietato trarre calchi degli originali di opere di interesse storico artistico di proprietà dello stato o di enti senza l'autorizzazione dell'Ufficio centrale del Ministero BB. AA. CC. Sono soggette ad autorizzazione della Soprintendenza, competente per territorio e materia, le riprese fotografiche all'interno di Istituti statali di antichità e d'arte, previa richiesta nella quale viene indicata l'opera da ritrarre, il numero e lo scopo delle riprese. Il Capo istituto stabilisce modalità, tempi e prescrizioni per la salvaguardia delle opere e per non intralciare i visitatori, inoltre provvede a fornire indicazioni per l'effettuazione di foto con apparecchi portatili. Le foto eseguite a scopo artistico o culturale sono esenti da canoni; quelle effettuate a scopo di lucro sono soggette al versamento di apposito canone, secondo le modalità previste da ogni singolo istituto. Sono libere a chiunque le riprese fotografiche all'aperto di cose immobili o mobili esposte alla pubblica vista. Il tariffario per la concessione in uso e le riprese fotografiche e cinetelvisive è regolato dal Decreto Ministero BB. CC. AA. 26 maggio 1993.

**Godimento pubblico di
 beni vincolati
 (art. 822 C.C., L. 1089/1939,
 L. 1552/1962, L. 502/1980,
 L. 332/1985)**

La vista al pubblico di proprietà demaniali è consentita in ottemperanza a specifiche modalità. I singoli privati, proprietari di beni di eccezionale interesse storico artistico, per i quali sia intervenuta la notifica a termini di legge, possono essere obbligati dal Ministero BB. AA. CC. ad ammettere visite di tali beni per fini culturali, con modalità da stabilirsi d'intesa con gli stessi proprietari. Gli immobili di proprietà privata, restaurati con contributo totale o parziale dello Stato (ai sensi della Legge 1552/1962), sono accessibili al pubblico, previa stipula di apposita convenzione fra Ministero BB. AA. CC. e proprietario stesso.

**Concessione in uso di beni
 demaniali vincolati
 (L. 340/1965, D.P.R.
 1249/1971, D.M. BB. CC.
 AA./1985)**

E' possibile concedere in uso beni dello Stato, facenti parte del demanio storico artistico in consegna al Ministero BB. AA. CC., per lo svolgimento di manifestazioni singole a carattere culturale, alle seguenti condizioni: a) siano compatibili con le caratteristiche e il decoro del monumento; b) siano congruenti con il funzionamento istituzionale dell'istituto ai cui il monumento fa capo; c) non abbiano fini puramente pubblicitari e/o commerciali.

**Competenze per il rilascio delle
 concessioni**

* Per riprese cinematografiche o televisive, manifestazioni occasionali imprevedibili: Soprintendenti competenti per territorio e materia.

* In tutti gli altri casi: Ministero BB. CC. AA.

Le procedure e gli adempimenti da espletare per la richiesta di concessione sono stabilite di volta in volta in conformità alle direttive delle singole Soprintendenze.

art. 51 L. 1089/1939

"E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 [della Legge 1089/1939] di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico. Il Ministro della Pubblica Istruzione sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quelle delle accademie e biblioteche, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano".

art. 52 L. 1089/1939

"Il pubblico è ammesso alla vista delle cose indicate all'art. 1 [della Legge 1089/1939] di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto, legalmente riconosciuto secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento".

art. 53 L. 1089/1939

"Il Ministro della Pubblica Istruzione può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 2 e 3 [della Legge 1089/1939], e di collezioni o serie notificate ai sensi dell'art. 5 [legge 1089/1939], di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario".

Concorso spese da parte del Ministero BB. CC. AA. (L. 1089/1939, L. 1552/1961, L. 176/1975)

Opere ammissibili al contributo

Il Ministero BB. AA. CC. ha la facoltà di concorrere alle spese sostenute dai singoli proprietari per l'esecuzione di lavori di particolare interesse e volti alla conservazione dei beni del patrimonio storico artistico nazionale.

Opere di risanamento e restauro conservativo:

- a) rifacimento tetti,
- b) consolidamenti di fondazioni o strutture murarie,
- c) rifacimento o ripristino di pavimentazioni,
- d) restauro di opere d'arte "mobili" quali statue, dipinti, affreschi, quadri, ecc.,
- e) lavori di prevenzione contro furti ed incendio, realizzati su beni appartenenti ad enti o istituti e tutelati ai sensi della Legge 1089/1939.

Opere escluse dal contributo

Interventi volti al riuso e adeguamento funzionale degli edifici:

- a) installazione e/o adeguamento di impianti termici,
- b) installazione e/o adeguamento di impianti idraulici,
- c) installazione e/o adeguamento di impianti elettrici,
- d) installazione e/o adeguamento di impianti ascensori, ecc.

Entità del contributo

Variabile con un minimo corrispondente ad 1/3 della spesa ed un massimo non superiore al 50% della stessa.

Adempimenti procedurali

* Fase preventiva nel corso della quale si individuano le iniziative che possono essere oggetto di contributo e si provvede all'invio di apposita documentazione al Ministero BB. CC. AA., e nel corso della quale lo stesso Ministero esprime un parere favorevole di massima al contributo o "promessa".

* A lavori ultimati e collaudati positivamente dalla Soprintendenza, a seguito di presentazione della specifica documentazione finale, viene erogato il contributo, la cui misura è funzione delle disponibilità di bilancio, sia per l'entità che per i tempi di erogazione.

PROFESSIONISTI ABILITATI

Si ricorda che il Ministero Beni Culturali e Ambientali richiede, all'atto della richiesta del contributo, la scrupolosa osservanza del R.D. 23/10/1925 N. 2537 - art. 52, secondo comma - pertanto non accetta pratiche a firma di professionalità non abilitate. Per quanto riguarda il restauro e la manutenzione di parchi e giardini storici lo stesso Ministero richiede che il progetto sia a firma di un architetto paesagista.

**Documentazione preliminare
(Legge 1552/1961)**

- * Domanda in bollo, con le esatte generalità del richiedente e l'indirizzo, indirizzata a: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale Beni AAAS, Divisione V, Roma.
- * Certificato rilasciato dall'U.T.E., originale e copia dal quale risulti la proprietà dell'immobile (se non aggiornato coia autentica dell'atto di acquisto).
- * Certificato rilasciato dall'U.T.E. di arree ed enti urbani promiscui.
- * Estratto di mappa catastale.
- * Preventivo di spesa, dal quale risultino chiaramente gli interventi con l'indicazione delle misure e dei prezzi unitari, firmato dal Direttore Lavori architetto iscritto all'Albo professionale.
- * relazione tecnica sugli interventi con riferimento alla metodologia e ai criteri di restauro adottati.
- * Relazione storico-artistica sull'oggetto.
- * Schede fotografiche originali in triplice copia, prima del restauro: d'insieme e particolareggiate.
- * Dichiarazione del richiedente relativa alla destinazione d'uso degli immobili prima e dopo i lavori.

Domanda

Schema per la richiesta di contributo a preventivo per opere da eseguire su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Alla Soprintendenza per i Beni

.....
di
Via
Città

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di contributo ai sensi della Legge 21/12/1961, n. 1522 per il restauro di beni vincolati,
ai sensi dell'art. 30 della legge 1/6/1939, n. 1089.
Documentazione preliminare.

Il sottoscritto,
nato a, il,
codice fiscale, residente in
tel., in qualità di proprietario o responsabile della
società o ente proprietaria del bene indicato in oggetto e vincolato ai sensi della Legge
1089/1939 (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della
società o ente), in allegato alla presente

inoltra

l'istanza in bollo relativa all'intervento in oggetto, completa dei documenti di rito, per il successivo
inoltro al Ministero BB. CC. AA.

Si allega copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

Data,

.....
firma
(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

**Documentazioni
Domanda**

Documentazioni da allegare all'istanza:
Schema per la richiesta di contributo a preventivo per opere da eseguire su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939. Da redigere in bollo.

**Alla Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali
Roma**

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di contributo finanziario, ai sensi della Legge 1552/1961, per opere da eseguire su bene vincolato ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto
residente in tel.
in qualità di (proprietario, responsabile) del bene

richiede

un contributo finanziario ai sensi della Legge 1552/1961 per opere da eseguire su bene vincolato ai sensi della legge 1089/1939, sulla base del preventivo di spesa allegato e visto il nulla osta della Soprintendenza, competente per materia e territorio, prot. del

Si allega duplice copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

Documentazioni

● **BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTE PUBBLICO**

Documentazione preliminare da far pervenire alla Soprintendenza in duplice copia (1 originale + 1 fotocopia):

- a) certificato catastale rilasciato dall'U.T.E., se necessario integrato con l'atto di compravendita dal quale risulti la proprietà dell'immobile;
- b) Certificato rilasciato dall'U.T.E. di aree ed enti urbani promiscui.
- c) copia del provvedimento di approvazione del progetto di restauro ai sensi dell'art. 18 della Legge 1089/1939;
- d) preventivo di spesa con l'indicazione descrittiva degli interventi, delle quantità, prezzi parziali o totali, firmato da un tecnico iscritto all'Albo professionale;
- e) relazione tecnico-scientifica sugli interventi con riferimento alla metodologia ed ai criteri di restauro adottati;
- f) relazione storico artistica sull'immobile;
- g) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso dell'immobile prima e dopo i lavori;
- h) schede fotografiche originali (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) d'insieme, degli esterni e degli interni del bene, precedenti all'esecuzione dei lavori;
- i) rilievi grafici: stato attuale e di progetto, con l'indicazione delle zone interessate dall'intervento di cui al preventivo di spesa;
- l) Stralcio del foglio di mappa catastale con indicato l'immobile.

● **BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTE RELIGIOSO**

Documentazione preliminare da far pervenire alla Soprintendenza in duplice copia (1 originale + 1 fotocopia):

- a) certificato catastale rilasciato dall'U.T.E. sul quale deve risultare il nominativo esatto dell'ente, in caso contrario si allega la copia autentica dell'atto di acquisto dal quale risulti la proprietà dell'immobile;
- b) eventuale dichiarazione della Curia vescovile che certifichi la proprietà del "Luogo Sacro Pubblico";
- c) copia del provvedimento di approvazione del progetto di restauro ai sensi dell'art. 18 della Legge 1089/1939;
- d) preventivo di spesa con l'indicazione descrittiva degli interventi, delle quantità, prezzi parziali o totali, firmato da un tecnico iscritto all'Albo professionale;
- e) relazione tecnico-scientifica sugli interventi con riferimento alla metodologia ed ai criteri di restauro adottati;
- f) relazione storico artistica sull'immobile;
- g) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso dell'immobile prima e dopo i lavori;
- h) schede fotografiche originali (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) d'insieme, degli esterni e degli interni del bene precedenti all'esecuzione dei lavori.
- i) rilievi grafici: stato attuale e di progetto, con l'indicazione delle zone interessate dall'intervento di cui al preventivo di spesa.
- l) stralcio del foglio di mappa catastale con indicato l'immobile.

● **BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE**

N.B.: se i proprietari dell'immobile sono più persone fisiche la domanda deve riportare tutti i dati anagrafici e deve essere firmata da tutti i richiedenti.

Documentazione preliminare da far pervenire alla Soprintendenza in duplice copia (1 originale + 1 fotocopia):

- a) certificato catastale rilasciato dall'U.T.E. sul quale deve risultare i nominativi esatti di tutti i proprietari, in caso contrario si allega la copia autentica dell'atto di acquisto dal quale risulti la proprietà dell'immobile, ed il mancato esercizio della prelazione (art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089) e/o atto di successione ereditaria;
- b) eventuale dichiarazione della Curia vescovile che certifichi la proprietà del "Luogo Sacro Pubblico";
- c) copia del provvedimento di approvazione del progetto di restauro ai sensi dell'art. 18 della Legge 1089/1939;
- d) preventivo di spesa con l'indicazione descrittiva degli interventi, delle quantità, prezzi parziali o totali, firmato da un tecnico iscritto all'Albo professionale;
- e) relazione tecnica sugli interventi con riferimento alla metodologia ed ai criteri di restauro adottati;
- f) relazione storico artistica;
- g) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso dell'immobile prima e dopo i lavori;
- h) schede fotografiche originali (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) d'insieme, degli esterni e degli interni del bene
- i) rilievi grafici: stato attuale e di progetto, con l'indicazione delle zone interessate dall'intervento di cui al preventivo di spesa.

● **BENI DI PRPRIETA' CONDOMINIALE**

Documentazione preliminare da far pervenire alla Soprintendenza in duplice copia (1 originale e 1 fotocopia), oltre a quella sopra indicata:

- a) copia autenticata del verbale dell'assemblea in cui è stato nominato l'amministratore;
- b) copia autenticata del verbale dell'assemblea in cui sono stati decisi i lavori e dato mandato all'amministratore di presentare richiesta di contributo;
- c) l'amministratore con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presenterà l'elenco dei proprietari dell'immobile (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale) aggiornato alla data della richiesta di contributo.

F7

DOCUMENTAZIONI
b - RICHIESTA DI CONTRIBUTO A CONSUNTIVO

Documentazione consuntiva
(Legge 1552/1965)

- * Codice fiscale della proprietà (ente pubblico o privato, persona fisica o giuridica).
- * C/C postale automatizzato intestato all'Ente proprietario, come risulta dal certificato U.T.E. o dall'atto di acquisto.
- * Consuntivo di spesa giurato in duplice copia, con l'indicazione degli interventi, delle quantità, prezzi unitari e totali, dal quale risultino chiaramente gli interventi con l'indicazione delle misure e dei prezzi unitari.
- * Dichiarazione di pubblico godimento in duplice copia.
Dichiarazione di assenza contribuiti da parte di altri Enti pubblici o privati, per gli Enti Ecclesiastici deve essere controfirmata dalla Curia Vescovile.
- * Per gli Enti Ecclesiastici dichiarazione di proprietà, controfirmata dalla Curia Vescovile.
- * Schede fotografiche originali in triplice copia, dopo il restauro: d'insieme e particolareggiate.

Domanda

Schema per la richiesta di contributo a consuntivo per opere da eseguire su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Alla Soprintendenza per i Beni

.....
di
Via Città

Oggetto: Comune di(Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di contributo ai sensi della Legge 21/12/1961, n. 1522 per il restauro di beni vincolati,
ai sensi dell'art. 30 della legge 1/6/1939, n. 1089.
Documentazione consuntiva.

Il sottoscritto
nato a, il.....
codice fiscale
residente in tel.
in qualità di proprietario o responsabile della società o ente proprietaria del bene indicato in
oggetto e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939 (indicare la denominazione, il codice fiscale
e/o partita I.V.A. e la sede legale della società o ente), vista la lettera prot. del
..... con la quale il Ministero BB. CC. AA. esprimeva il proprio assenso preliminare
alla concessione del contributo finanziario, in allegato alla presente

trasmette

la documentazione relativa all'intervento in oggetto, affinché il funzionario tecnico addetto possa
espletare le formalità di collaudo delle opere eseguite e per il successivo inoltro al superiore
Ministero BB. CC. AA.

Si allega copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

Data,

.....
firma
(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

.....

**Documentazioni
Domanda**

Documentazioni da allegare all'istanza:
Schema per la richiesta di contributo a consuntivo per opere eseguite su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939. Da redigere in bollo.

Al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Roma

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di contributo finanziario, ai sensi della Legge 1552/1961, per opere eseguite su bene vincolato ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto
residente in tel.
in qualità di (proprietario, responsabile) del bene

richiede

l'erogazione del contributo finanziario ai sensi della Legge 1552/1961 per opere eseguite su bene vincolato ai sensi della legge 1089/1939, sulla base del preventivo di spesa allegato e visto il parere favorevole emesso da codesto Ministero BB. CC. AA., prot. del

Si allega duplice copia della documentazione di seguito indicata:
(vedere documentazioni)

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

.....

Documentazioni

● **BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTE PUBBLICO**

Documentazione consuntiva da far pervenire alla Soprintendenza in triplice copia (1 originale + 2 fotocopia), a lavori ultimati:

- a) codice fiscale dell'ente;
- b) dichiarazione in base al disposto dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 per tutti gli Enti previsti dalla legge medesima;
- c) conto corrente postale intestato all'ente proprietario come risultante dal certificato di proprietà, ovvero dichiarazione degli estremi per il versamento in tesoreria;
- d) computo metrico consuntivo di spesa asseverato in Pretura da parte di architetto iscritto all'Albo professionale, con l'indicazione degli interventi, delle quantità, prezzi parziali o totali;
- e) relazione tecnico-scientifica concernente i lavori eseguiti;
- f) convenzione in carta legale in quadruplica copia con la firma del legale rappresentante dell'Ente autenticata dal notaio e recante il numero di repertorio; in alternativa, dichiarazione di pubblico godimento;
- g) dichiarazione di assenza contributi;
- h) schede fotografiche post-opera (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) d'insieme, degli esterni e degli interni del bene.

● **BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTE RELIGIOSO**

Documentazione consuntiva da far pervenire alla Soprintendenza in triplice copia (1 originale + 2 fotocopia), a lavori ultimati:

- a) codice fiscale dell'ente;
- b) conto corrente postale intestato all'ente proprietario come risultante dal certificato U.T.E. come risultante dal certificato di proprietà ovvero dichiarazione degli

- estremi per il versamento in tesoreria;
- c) computo metrico consuntivo di spesa asseverato in Pretura da parte di architetto iscritto all'Albo professionale, con l'indicazione degli interventi, delle quantità, prezzi parziali o totali;
- d) relazione tecnico-scientifica concernente i lavori eseguiti;
- e) dichiarazione di pubblico godimento dell'edificio;
- f) dichiarazione di assenza contributi;
- g) schede fotografiche post-opera (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) d'insieme, degli esterni e degli interni del bene.

● **BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE**

N.B.: se i proprietari dell'immobile sono più persone fisiche la domanda deve riportare tutti i dati anagrafici e deve essere firmata da tutti i richiedenti.

Documentazione consuntiva da far pervenire alla Soprintendenza in triplice copia (1 originale + 2 fotocopia), a lavori ultimati:

- a) certificato di nascita e residenza di tutti i proprietari;
- b) eventuale procura speciale sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti in caso di multi-proprietà (facoltativo);
- c) consuntivo di spesa asseverato in Pretura da parte di architetto iscritto all'Albo professionale, con l'indicazione degli interventi, delle quantità, prezzi parziali o totali;
- d) relazione tecnico-scientifica concernente i lavori eseguiti;
- e) convenzione in carta legale in quadruplica copia con la firma del proprietario o legale rappresentante della società proprietaria, autenticata dal notaio e recante il numero di repertorio;

in alternativa, dichiarazione di pubblico godimento;

- f) dichiarazione di assenza contributi;
- g) schede fotografiche post-opera (preferibilmente di formato cm. 10 x 15) d'insieme, degli esterni e degli interni del bene;

h) documenti aggiuntivi per persone fisiche e/o società:

- * atto costitutivo o statuto in fotocopia della società,
- * certificato di nascita e residenza del legale rappresentante della società,
- * conto corrente postale automatizzato intestato alla Società come risultante dal certificato U.T.E.,

* certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (stante la validità di mesi tre, viene richiesto dopo la determinazione dell'importo del contributo da erogare) (*);

* certificato di stato fallimentare rilasciato dal Tribunale (stante la validità di mesi tre, viene richiesto dopo la determinazione dell'importo del contributo da erogare) (*);

i) autorizzazione del Giudice Tutelare sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti, nel caso vi siano eventuali proprietari minorenni;

l) Certificato Antimafia rilasciato dalla Prefettura territorialmente competente, in base all'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (*);

m) certificato di vigenza della Società e della carica sociale del rappresentante legale (*);

n) per la proprietà condominiale conto corrente postale intestato al condomino.

(*) N.B. - I documenti di cui ai punti indicati con asterisco avendo validità di tre mesi, saranno richiesti dopo la determinazione del contributo da pagare.

Atto di Convenzione

Schema di convenzione, da allegare alla richiesta di contributo a consuntivo per opere eseguite su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939, da stipulare fra il proprietario e il Ministero BB. CC. AA. Da redigere in quadruplica copia in bollo. La firma del proprietario deve essere autenticata con atto notarile recante il numero di repertorio. Gli organi periferici sono tenuti a comunicare all'Ufficio centrale l'avvenuta trascrizione dell'atto con i relativi estremi.
La convenzione verrà restituita dopo la cessione del contributo per la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari

Atto di convenzione

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Atto di convenzione da allegare alla richiesta di contributo finanziario, ai sensi della Legge 1552/1961, per opere eseguite su bene vincolato ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

In riferimento a quanto stabilito dalla Legge 21/12/1961, n. 1552, art. 3 comma III°, tra il Ministero per I beni Culturali e Ambientali ed il signor
.....,
residente in tel.,
in qualità di (proprietario, o responsabile della Società proprietaria) del fabbricato sito in
....., censito al Catasto Terreni alla partita
..... foglio n particella n e/o al N.C.E.U. alla
partita foglio n subalterni n

si convengono

le seguenti modalità per rendere accessibile il bene medesimo.
La visita potrà avvenire (indicare i locali aperti al pubblico, il mese, il giorno e l'orario di visita) ...
.....
.....

Ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione sarà a carico del proprietario.

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione.

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione del Ministero per I beni Culturali e Ambientali provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

La presente convenzione verrà trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di

Data,

firma
(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

.....

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA
CONTRIBUTI
Enti Ecclesiastici**

Schema di dichiarazione, da allegare alla richiesta di contributo a consuntivo per opere eseguite su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell'Ente Ecclesiastico proprietario del bene. Da redigere in carta semplice.

Dichiarazione di assenza contributi

Oggetto: Comune di(Prov.)
beni siti in
di proprietà
Atto di assenza contributi da allegare alla richiesta di contributo finanziario, ai sensi della Legge 1552/1961, per opere eseguite su bene vincolato ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto
nato il, a
residente in tel.....
in qualità di legale rappresentante dell'Ente Ecclesiastico
proprietario del fabbricato sito in
.....
censito al Catasto Terreni alla partita foglio n particella n
e/o al al N.C.E.U. alla partita foglio n subal-
terni n

dichiara

sotto la propria personale responsabilità di non aver mai chiesto nè ottenuto alcun contributo da parte di privati o Enti pubblici e/o privati per i lavori di restauro e ripristino architettonico eseguiti dal sottoscritto relativi a (indicare le parti oggetto delle opere per le quali si richiede il finanziamento)
... ..
dell'immobile in epigrafe.
L'importo complessivo delle opere ammonta a £.

Data,

firma
(legale rappresentante dell'ente interessato)

.....

Curia Vescovile di.....

Visto per l'autentica della firma e la veridicità di quanto sopra dichiarato

Data,

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA
CONTRIBUTI
Enti pubblici**

Schema di dichiarazione, da allegare alla richiesta di contributo a consuntivo per opere eseguite su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939, da sottoscrivere da parte del responsabile dell'Ente pubblico proprietario del bene. Da redigere in carta semplice.

Dichiarazione di assenza contributi

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Atto di assenza contributi da allegare alla richiesta di contributo finanziario, ai sensi della Legge 1552/1961, per opere eseguite su bene vincolato ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto.....,
nato il, a,
residente in tel.,
in qualità di legale rappresentante dell'Ente Pubblico
proprietario del fabbricato sito in

.....
censito al Catasto Terreni alla partita foglio n particella n
e/o al al N.C.E.U. alla partita foglio n subal-
terni n

dichiara
sotto la propria personale responsabilità di non aver mai chiesto nè ottenuto alcun contributo da
parte di privati o Enti pubblici e/o privati per i lavori di restauro e ripristino architettonico eseguiti
dal sottoscritto relativi a (indicare le parti oggetto delle opere per le quali si richiede il finanziamen-
to)

.....
dell'immobile in epigrafe.
L'importo complessivo delle opere ammonta a £.

Data,

firma
(legale rappresentante dell'ente interessato)

.....

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA
CONTRIBUTI
Persone fisiche o giuridiche**

Schema di dichiarazione, da allegare alla richiesta di contributo a consuntivo per opere eseguite su beni immobili o mobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939, da sottoscrivere da parte del proprietario o del legale rappresentante della società privata proprietaria del bene. Da redigere in carta semplice.

Dichiarazione di assenza contributi

Oggetto: Comune di(Prov.)
beni siti in
di proprietà
Atto di assenza contributi da allegare alla richiesta di contributo finanziario, ai sensi della Legge 1552/1961, per opere eseguite su bene vincolato ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

Il sottoscritto
nato il, a
residente in tel.
in qualità di proprietario (o legale rappresentante della Società privata
con sede legale in
proprietaria) del fabbricato sito in
.....
censito al Catasto Terreni alla partita foglio n particella n
e/o al al N.C.E.U. alla partita foglio n subal-
terni n

dichiara

sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

1) di non aver mai chiesto nè ottenuto alcun contributo da parte di privati o Enti pubblici e/o privati per i lavori di restauro e ripristino architettonico eseguiti dal sottoscritto relative a (indicare le parti oggetto delle opere per le quali si richiede il finanziamento).....
.....
....., dell'immobile in epigrafe.

L'importo complessivo delle opere ammonta a £.;
2) di aver/non aver usufruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1982, n. 512 in materia di sgravio fiscale e delle spese sostenute per il restauro, per un importo di £.
.....

Data,

firma
(legale rappresentante dell'ente interessato)

.....

Verbale di asseverazione

Verbale di asseverazione della Pretura competente per territorio, da riportare in calce ai documenti per i quali è richiesta la asseverazione.

PRETURA DI

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'annoaddì

in, nella Cancelleria della Pretura.

Avanti il Cancelliere sottoscritto è personalmente comparso il Signor

.....il

quale, previa seria ammonizione sull'importanza morale dell'atto, sul vincolo religioso che con esso i credenti contraggono avanti a Dio e sull'obbligo di dichiarare la verità, assevera con giuramento l'avanti stesa perizia, da lui stesso sottoscritta, pronunciando la formula:

“Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni commessemi, nel solo scopo di far conoscere ai giudici la verità”.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il comparente

Il cancelliere

Esenzione dalle imposte dirette

E' concessa per gli immobili totalmente adibiti a sedi culturali aperti al pubblico.

Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati

Ai fini dell'aggiornamento del reddito catastale si applica il minore dei coefficienti previsti per i fabbricati residenziali che è quello della Cat A/9.

Per beni non censiti al N.C.E.U., ma solo al catasto terreni, il reddito catastale aggiornato è ridotto del 50%.

Deducibilità delle spese dal reddito IRPEF e IRPEG

Sono totalmente deducibili dal reddito le spese preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza, competente per territorio e materia, effettuate su beni soggetti a tutela ai sensi della legge 1089/1939 (solo per quanto riguarda immobili sottoposti a vincolo diretto, con esclusione dell'art. 21 della stessa Legge 1089/1939) e relative a:

- a) lavori di manutenzione,
- b) lavori di protezione,
- c) opere di restauro.

Deducibilità di altri oneri dal reddito IRPEF e IRPEG

Sono totalmente deducibili dal reddito, a titolo di "erogazioni di liberalità", le spese effettuate su beni soggetti a tutela ai sensi della legge 1089/1939.

Tali spese, se sono finalizzate all'organizzazione di mostre ed esposizioni di interesse scientifico-culturale, devono essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza, competente per territorio e materia, e successivamente approvate a consuntivo.

Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione

Sono totalmente esclusi dall'attivo ereditario i beni soggetti a tutela ai sensi della legge 1089/1939 e del D.P.R. 1409/1963 (solo per quanto riguarda immobili sottoposti a vincolo diretto, con esclusione dell'art. 21 della Legge 1089/1939), ai sensi del D.L. 346/1990.

Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro

Il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni soggetti a tutela ai sensi della legge 1089/1939 è soggetto ad imposta di registro con aliquota fissata nella misura del 4%, solo per quanto riguarda immobili sottoposti a vincolo diretto, con esclusione dell'art. 21 della Legge 1089/1939.

Riduzione dell'imposta di incremento valore immobili (I.V.IM.)

Il trasferimento, per morte o per rogito tra vivi, di beni soggetti a tutela ai sensi della legge 1089/1939 l'imposta di incremento di valore degli immobili (I.V.IM.) è ridotta al 25% (D.P.R. n. 688/1974).

Riduzione dell'aliquota dell'imposta di valore aggiunto (I.V.A.)

E' prevista l'applicazione dell'imposta di valore aggiunto (I.V.A.) in misura ridotta per le opere eseguite su immobili ed affreschi soggetti a tutela ai sensi della legge 1089/1939, come definite dalla Legge 457/1978:

- a) manutenzione straordinaria,
- b) ristrutturazione edilizia.

Il progetto di tali opere deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio e materia, mentre l'autorizzazione ad applicare l'I.V.A. in misura ridotta deve essere rilasciata dal Sindaco del comune interessato, che attesta la conformità delle opere alle norme della Legge 457/1978. Per tali opere deve essere anche rilasciata dallo stesso Sindaco la concessione o l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione urbanistica.

Esenzione dall'imposta per le assicurazioni dei beni tutelati

Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1989, n. 1089 (Legge 53/1983).

F8

DOCUMENTAZIONI
a - RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO REDDITO
CATASTALE

Domanda

Schema per la richiesta di aggiornamento reddito catastale di beni immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Alla Soprintendenza per i Beni

.....

di

Via Città

Oggetto: Comune di
(Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di aggiornamento reddito catastale di beni immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Il sottoscritto,
nato a,
il,
codice fiscale,
,residente in,
tel.,
in qualità di proprietario o responsabile della società o ente proprietaria del bene indicato in oggetto (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della società o ente), censito al Catasto Terreni alla partita
foglio n particella n e/o al al N.C.E.U. alla partita
foglio n subalterni n e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico, come da notifica ministeriale (o decreto ministeriale) emessa in data trascritta il al numero

chiede

che venga rilasciata idonea certificazione che possa consentirgli di aggiornare il reddito catastale relativo al predetto immobile, a norma dell'art. 2 della Legge 2/81982, n. 512 e dichiara

contemporaneamente che:

a) l'immobile in questione non ha mutato destinazione senza la preventiva autorizzazione ministeriale;

b) che sono stati assolti gli obblighi per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione.

Si allegano alla presente marche da bollo per €.

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato

.....

F8

DOCUMENTAZIONI
b - RICHIESTA DI CERTIFICATO DI NECESSITA' PER
SPESE SU BENI VINCOLATI

Domanda

Schema per la richiesta di aggiornamento reddito catastale di beni immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939. Da presentare in bollo.

Alla Soprintendenza per i Beni

.....
di
Via Città

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di certificato di necessità e congruità di spese su beni immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Il sottoscritto.....,
nato a, il,
codice fiscale.....,residente in
tel.
,in qualità di proprietario o responsabile della società o ente proprietaria del bene indicato in oggetto (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della società o ente), censito al Catasto Terreni alla partita foglio n
particella n e/o al al N.C.E.U. alla partita
foglio n subalterni n e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico, come da notifica ministeriale (o decreto ministeriale) emessa in data trascritta il al numero

chiede

il rilascio di certificazione attestante la necessità e la congruità delle spese sostenute per la protezione la manutenzione o il restauro dell'immobile nell'anno di imposta
Le spese sulle quali si richiede la certificazione sono relative ai lavori autorizzati con nulla osta della Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte con nota n. del Il sottoscritto

dichiara

- a) che l'immobile in questione non ha mutato destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali;
- b) che sono sempre stati assolti gli obblighi per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione su immobili vincolati.

Si allega alla presente la documentazione (in duplice copia) di seguito indicata:

- 1 - elenco delle fatture delle spese sostenute;
- 2 - fatture originali de spese sostenute ove risultino ben individuati i tipi di interventi preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza, la qualità e la quantità dei materiali impiegati e relativi prezzi unitari complessivi (le fatture medesime devono riferirsi esclusivamente ad importi di spese per opere finalizzate alla conservazione e protezione dell'immobile in oggetto);
- 3 - fotografie dell'immobile in oggetto (sufficientemente illustrative dei lavori);
- 4 - relazione tecnica che, con riferimento a ciascuna fattura, descriva dettagliatamente il relativo lavoro eseguito, firmata da tecnico abilitato e dai proprietari;
- 5 - dichiarazione della proprietà e di tecnico abilitato che non sono state eseguite opere difformi o abusive e che le fatture sono redatte a norma di legge;
- 6 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Legge n. 15/1968) con cui il direttore dei lavori o il tecnico responsabile degli stessi, dichiara che le quantità e la qualità dei materiali e il numero delle ore di manodopera riportato o esposto in fattura corrispondono a quanto effettivamente realizzato.
- 7 - marca da bollo da £.

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

.....

Documentazioni

I richiedenti dono tenuti a controllare l'esattezza dei dati relativi all'immobile in questione presso gli uffici competenti:

- * decreti di vincolo,
- * titolo di proprietà,
- * dati catastali,
- * estremi dell'autorizzazione o concessione ad eseguire i lavori.
- * altre documentazioni necessarie.

Lavori di notevole entità

Per lavori di notevole entità é opportuno allegare anche gli stati di avanzamento dei lavori ed eventuale computo metrico a consuntivo.

F8

DOCUMENTAZIONI
c - RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE SU BENI VINCOLATI

Domanda

Schema per la richiesta di esclusione dall'imposta di successione su beni di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939. Nel caso di beni mobili o immobili non ancora vincolati, ma suscettibili di esserlo, l'erede (o avente causa), per poter usufruire della riduzione al 50% dell'imposta di successione, deve dichiarare che sono stati assolti gli obblighi previsti per la conservazione e la protezione degli stessi. In tal caso l'attestazione da parte della Soprintendenza, territorialmente competente, comporta la successiva sottoposizione del bene al vincolo.

Alla Soprintendenza per i Beni

.....
di
Via Città

Oggetto: Comune di..... (Prov.)
beni siti indi proprietà
Richiesta di esclusione dall'imposta di successione su beni di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo (o suscettibili di esserlo) ai sensi della Legge 1089/1939.

Il sottoscritto,
nato a, il,
codice fiscale, residente in
tel.,
in qualità di erede del proprietario o della società o ente proprietaria del bene indicato in oggetto (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della società o ente), censito al Catasto Terreni alla partita foglio n
particella n e/o al al N.C.E.U. alla partita foglio n
subalterni n e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico, come da notifica ministeriale (o decreto ministeriale) emessa in data trascritta il al numero
(o suscettibile di esserlo)

dichiara

che il bene in oggetto è caduto in successione diretta da

chiede

che venga rilasciata idonea certificazione dalla quale risulti che l'immobile in questione è sottoposto al vincolo di cui sopra (o è suscettibile di esserlo) onde poter beneficiare della esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione.

Inoltre dichiara

- a) che l'immobile in questione non ha mutato destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali;
- b) che sono sempre stati assolti gli obblighi per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione su immobili vincolati.

Si impegna a non alienare il bene in oggetto prima che sia trascorso un quinquennio dall'apertura della successione.

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

.....

N.B. - Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 riportato più avanti.

F8

DOCUMENTAZIONI
d - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI
REGISTRO SU BENI VINCOLATI

Domanda

Schema per la richiesta di riduzione dell'imposta di registro su beni di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Alla Soprintendenza per i Beni

.....

di

Via Città

Oggetto: Comune di..... (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di riduzione dell'imposta di registro su beni di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Il sottoscritto,
nato a, il,
codice fiscale, residente in
tel., in qualità di acquirente o legale rappresentante della società o ente acquirente del bene indicato in oggetto (indicare la denominazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la sede legale della società o ente), censito al Catasto Terreni alla partita foglio n particella n
e/o al al N.C.E.U. alla partita foglio n subalterni n
e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico, come da notifica ministeriale (o decreto ministeriale) emessa in data
trascritta il al numero

premesse

- a) che si impegna a non alienare il bene sua spettanza prima che abbia adempiuto agli obblighi per la conservazione del bene stesso;
- b) che non muterà la destinazione d'uso dell'immobile in questione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali;
- c) che assolverà gli obblighi per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione sul bene.

chiede

che venga rilasciata idonea certificazione onde poter beneficiare della riduzione dell'imposta di registro, a norma dell'art. 5 della Legge 2 febbraio 1982, n. 512, a seguito dell'acquisto del suddetto bene immobiliare dal Signor (o Ente o Società)

Allega marca da bollo da £.

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

.....

F8

**DOCUMENTAZIONI
e - RICHIESTA DI RIDUZIONE IN.V.IM.
SU BENI VINCOLATI**

Domanda

Schema per la richiesta di riduzione dell'imposta di incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.) su beni di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939 (ad esclusione di quelli contemplati dall'art. 21 della stessa legge). Da redigere in bollo.

**Verifica da parte della
Soprintendenza**

Nel caso in cui la Soprintendenza territorialmente competente verifichi il cattivo stato di conservazione o l'esecuzione di opere non autorizzate, l'Ufficio competente rilascia una "dichiarazione negativa" in base alla quale non viene concesso il beneficio.

Alla Soprintendenza per i Beni

.....
di
Via Città

Oggetto: Comune di (Prov.)
beni siti in
di proprietà
Richiesta di riduzione dell'imposta di incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.) su beni di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.

Il sottoscritto
nato a il
codice fiscale residente in
tel. in qualità di proprietario/venditore o legale
rappresentante della società o ente proprietario/venditrice del bene sito in
oppure censito al Catasto Terreni alla partita foglio n
..... particella n e/o al al N.C.E.U. alla partita
foglio n subalterni n e vincolato ai sensi della Legge 1089/1939

richiede

a Codesta Soprintendenza il rilascio di adatta certificazione ad uso riduzione IN.V.IM. come previsto dall'art. 25 del D.P.R. 643/1972 e art. 1 D.P.R. 688/1974.

Allega alla domanda, quale sua parte integrante, Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 per quanto attiene al diritto all'ottenimento della richiesta certificazione secondo le norme di legge.

Data,

firma

(proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

.....

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà

Schema per la redazione della Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà da allegare alla richiesta di riduzione dell'imposta di incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.) su beni di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.
Da redigere in bollo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4 Legge 4/1/1968, n. 15)

L'annoil giornonel mese di
avanti a (Notaio/Messo Comunale/Ufficiale Giudiziario) il sottoscritto
nato ailin qualità di,
il quale, previa seria ammonizione ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace

dichiara quanto segue

In qualità di (proprietario/rappresentante legale della società proprietaria)
.....dell'immobile sito in (città, Via,
numero civico, provincia, località).....,
indicato in mappa catastale al foglio, mappale, subalterno
....., denominato

dichiaro quanto segue

- a) che il bene immobile anzidetto, alla data del risulta in buono stato di
conservazione essendo stati ottemperati gli obblighi inerenti alla medesima;
- b) che sino alla data del sono stati ottemperati gli obblighi di legge previsti
al Capo III della Legge 1089 del 1 giugno 1939 sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione
delle cose;
- c) che non è in corso, nè pendente, alcun contenzioso relativo all'adempimento degli obblighi ine-
renti alla conservazione e protezione dell'immobile, previsti dalla Legge n. 1089 del 1 giugno
1939.

In fede il dichiarante si firma

firma del dichiarante

.....

Data,

AUTENTICAZIONE

(ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

F9

**INTERVENTI SU AREE SOGGETTE A TUTELA
AMBIENTALE
(L. 1497/1939)**

**Competenze
(L. 1497/1939, D.P.R.
616/1977)**

La competenza in materia di beni ambientali è stata attribuita alle Regioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, mentre all'Amministrazione dello Stato (Ministero BB. CC. AA.) è rimasta la facoltà di integrare gli elenchi delle cose vincolate e di inibire o sospendere tutti gli interventi che sono giudicati pregiudizievoli dell'integrità dei beni tutelati, anche se effettuati in aree non soggette a vincolo.

In particolare il Ministero BB. CC. AA. ha il compito di esaminare in via preliminare tutti i progetti di massima inerenti le opere pubbliche da eseguire in ambito di aree soggette a vincolo.

Gli adempimenti procedurali per ottenere le autorizzazioni ad eseguire opere in aree vincolate sono distinti in diverse categorie:

- a) interventi da parte di soggetti privati,
- b) interventi da parte di soggetti pubblici,
- c) interventi da parte di amministrazioni statali.

F9

A - INTERVENTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Adempimenti procedurali

Deve essere presentata apposita domanda di autorizzazione (corredata di tutte le documentazioni necessarie) alla Regione Piemonte, Assessorato alla Programmazione economica e Pianificazione territoriale, Via XX Settembre n. 88 - 10122 Torino. Nei casi in cui è prevista la "subdelega" di cui all'art. 13 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e relativa Circolare esplicativa Pres. G.R. del 22/8/1989, n. 18/PET, la richiesta può essere presentata al Sindaco del Comune interessato.

Tramite la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici territorialmente competente, la Regione o il Comune interessato inviano al Ministero BB. CC. AA. solo le pratiche che hanno avuto esito favorevole; il Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, può annullare con parere motivato l'autorizzazione regionale o comunale.

**Richiesta di autorizzazione al
Ministero BB. CC. AA.**

Se allo scadere di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (data di ricevimento da parte dell'Ufficio protocollo della regione o del comune) la Pubblica Amministrazione non ha emesso il parere di merito, il singolo privato interessato può attivarsi mettendo in mora la stessa P.A. e richiedere entro 30 giorni l'autorizzazione direttamente al Ministero BB. CC. AA. il quale deve provvedere in merito entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione da parte degli uffici competenti interrompe il termine di 60 giorni, che decorre nuovamente a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.

**Documentazione da
allegare alle istanze**

La documentazione da allegare alle istanze deve essere prodotta in quadruplica copia e deve comprendere:

- a) estremi del vincolo ambientale,
- b) estratto del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) del comune interessato ed estratto delle relative norme di attuazione,
- c) relazione tecnica descrittiva delle opere in progetto, con l'indicazione dei materiali da impiegare,

Inizio lavori

- d) elaborati grafici di rilievo e di progetto,
- e) fotografie a colori (non a sviluppo istantaneo) dell'area e dei beni interessati dall'intervento.

L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune, ai sensi della "subdelega" di cui alla L.R. 20/1989, e quella rilasciata dalla Regione stessa, ai sensi della Legge 431/1985, non è definitiva e non è possibile iniziare immediatamente i lavori. Per poter procedere si deve attendere lo scadere del 60° giorno dal ricevimento dell'istanza, completa dell'atto di autorizzazione comunale o regionale, da parte della Soprintendenza territorialmente competente. Trascorso tale termine senza che la stessa Soprintendenza abbia fatto e regolarmente amministrativamente notificato agli interessati eccezioni sul provvedimento, l'autorizzazione può considerarsi definitiva.

L'autorizzazione ottenuta ai sensi delle Leggi 1497/1939 e L.R. 20/1989 non sostituisce l'autorizzazione o concessione edilizia rilasciata dal Sindaco ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, che deve essere specificatamente richiesta seguendo apposito iter procedurale.

Tutela dei beni ambientali (L. 349/1986)

In materia di tutela dei beni ambientali, vincolati e non, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di tutela ambientale", si prevede che:

- a) qualunque fatto coloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato (comma 1°);
- b) le associazioni di protezione ambientale e i cittadini, ai fini di sollecitare l'esercizio dell'alienazione da parte di soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza (comma 4°).

F9

B - INTERVENTI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Adempimenti procedurali (C.P.P.M. 3763/1982)

I progetti di massima per opere pubbliche su aree vincolate devono essere presentati al Ministero BB. CC. AA. tramite la Soprintendenza competente per materia e territorio:

- a) Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici (S.B.A.A.) per opere su aree e manufatti,
 - b) Soprintendenza per i Beni Archeologici in caso di opere che comportano scavi.
- Emesso il parere di competenza, in materia di fattibilità e localizzazione delle opere, da parte dell'Ufficio periferico, l'esame dei progetti per lavori che prevedono particolare impatto ambientale viene demandato al Ministero (Ufficio Centrale S.B.A.A.A.S.).

Documentazioni da allegare alle istanze

La documentazione da allegare alle istanze deve essere prodotta in quadruplica copia e deve comprendere:

- a) estremi del vincolo ambientale,
- b) estratto del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) del comune interessato ed estratto delle relative norme di attuazione,
- c) relazione in cui siano indicate le motivazioni e le finalità dell'opera e relazione tecnica descrittiva delle opere in progetto, con l'indicazione dei materiali da impiegare,
- d) elaborati grafici di rilievo e di progetto,
- e) fotografie a colori (non a sviluppo istantaneo) dell'area e dei beni interessati dall'intervento.

Inizio lavori

L'assenso di massima da parte del Ministero BB. CC. AA. non vale come autorizzazione definitiva per l'esecuzione dei lavori, dovendosi rispettare la procedura prevista ai sensi della Legge 431/1985, che è simile a quella indicata nel capitolo "Interventi da parte di soggetti privati".

L'autorizzazione ottenuta ai sensi delle Leggi 1497/1939 e L.R. 20/1989 non sostituisce l'autorizzazione o concessione edilizia rilasciata dal Sindaco ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, che deve essere specificatamente richiesta seguendo apposito iter procedurale.

F9**C - INTERVENTI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI****Adempimenti procedurali**

Per i progetti di massima per opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni statali su aree vincolate devono essere presentati al Ministero BB. CC. AA. tramite la Soprintendenza competente per materia e territorio:

a) Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici (S.B.A.A.) per opere su aree e manufatti,

b) Soprintendenza per i Beni Archeologici in caso di opere che comportano scavi.

L'istanza può essere inoltrata contestualmente alla Regione Piemonte e alla Soprintendenza territorialmente competente.

Emesso il parere di competenza, in materia di fattibilità e localizzazione delle opere, da parte dell'Ufficio periferico, l'esame dei progetti per lavori che prevedono particolare impatto ambientale viene demandato al Ministero (Ufficio Centrale S.B.A.A.A.S.).

Il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro 60 giorni l'autorizzazione, anche in difformità dalla decisione della regione.

Documentazioni da allegare alle istanze

La documentazione da allegare alle istanze deve essere prodotta in triplice copia e deve comprendere:

a) estremi del vincolo ambientale,

b) estratto del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) del comune interessato ed estratto delle relative norme di attuazione,

c) relazione in cui siano indicate le motivazioni e le finalità dell'opera e relazione tecnica descrittiva delle opere in progetto, con l'indicazione dei materiali da impiegare,

d) elaborati grafici di rilievo e di progetto,

c) fotografie a colori (non a sviluppo istantaneo) dell'area e dei beni interessati dall'intervento.

Inizio lavori

L'assenso di massima da parte del Ministero BB. CC. AA. non vale come autorizzazione definitiva per l'esecuzione dei lavori, dovendosi rispettare la procedura prevista ai sensi della Legge 431/1985, che è simile a quella indicata nel capitolo "Interventi da parte di soggetti privati".

L'autorizzazione ottenuta ai sensi delle Leggi 1497/1939 e L.R. 20/1989 non sostituisce l'autorizzazione o concessione edilizia rilasciata dal Sindaco ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, che deve essere specificatamente richiesta seguendo apposito iter procedurale.